

**CORTE COSTITUZIONALE**

SERVIZIO STUDI

**“Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”  
nei giudizi di legittimità costituzionale  
in via principale**

**(2002 – 2015)**

\*\*\*

*a cura di Danilo Diaco*

aprile 2015

## INDICE

<i>Premessa</i> .....	<i>pag. 7</i>
<i>Le sentenze ordinate per voci</i> .....	<i>pag. 9</i>
<i>Gli “insegnamenti” della giurisprudenza costituzionale</i> .....	<i>pag. 15</i>
<i>I titoli delle questioni</i> .....	<i>pag. 55</i>
<i>Elenco delle sentenze</i> .....	<i>pag. 163</i>

## Premessa

Il quaderno propone una ricognizione della giurisprudenza costituzionale formatasi nell'ambito del giudizio in via principale sulla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., durante la vigenza del nuovo Titolo V della Costituzione.

Sono escluse, invece, per definizione, le decisioni assunte nell'ambito di giudizi in via incidentale.

Nella prima parte del lavoro, le decisioni selezionate sono ordinate per voci classificatorie.

Segue una parte dedicata agli "insegnamenti" tratti dalla giurisprudenza costituzionale, ovverosia quei *dicta* espressivi di principi consolidati che la Corte enuncia – spesso citando propri precedenti - in via generale. Gli "insegnamenti", in forma di estratti, sono presentati in ordine cronologico a partire dalla decisione più remota, cosicché possa apprezzarsi l'andamento degli orientamenti giurisprudenziali.

Il lavoro è completato da una raccolta dei titoli delle questioni relative alle sentenze considerate. Sono stati esclusi dalla raccolta i titoli delle questioni risolte con pronunce di tipo processuale e, ovviamente, i titoli relativi a questioni estranee alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Questa sezione ha la finalità meramente pratica di consentire una immediata valutazione del contenuto delle sentenze citate nella prima parte.

L'elenco delle sentenze selezionate chiude il lavoro.

## SENTENZE ORDINATE PER VOCI CLASSIFICATORIE

### *Energie rinnovabili*

sentenza n. **199/2014**  
sentenza n. **189/2014**  
sentenza n. **86/2014**  
sentenza n. **11/2014**  
sentenza n. **307/2013**  
sentenza n. **298/2013**  
sentenza n. **93/2013**  
sentenza n. **70/2013**  
sentenza n. **275/2012**  
sentenza n. **99/2012**  
sentenza n. **85/2012**  
sentenze n. **310/2011**  
sentenze n. **308/2011**  
sentenza n. **192/2011**  
sentenza n. **107/2011**  
sentenza n. **67/2011**  
sentenza n. **44/2011**  
sentenza n. **332/2010**  
sentenza n. **313/2010**  
sentenza n. **194/2010**  
sentenza n. **168/2010**  
sentenza n. **124/2010**  
sentenza n. **119/2010**  
sentenza n. **282/2009**  
sentenza n. **88/2009**  
sentenza n. **364/2006**  
sentenza n. **248/2006**  
sentenza n. **133/2006**  
sentenza n. **383/2005**

### *Gas (gpl), idrocarburi, carbone fossile*

sentenza n. **117/2013**  
sentenza n. **278/2010**

sentenza n. **339/2009**  
sentenza n. **342/2008**  
sentenza n. **172/2004**

### ***Energia nucleare***

sentenza n. **54/2012**  
sentenza n. **33/2011**  
sentenza n. **331/2010**  
sentenza n. **278/2010**

### ***Derivazioni di acqua a scopo idroelettrico***

sentenza n. **86/2014**  
sentenza n. **85/2014**  
sentenza n. **28/2014**  
sentenza n. **114/2012**  
sentenza n. **339/2011**  
sentenza n. **227/2011**  
sentenza n. **205/2011**  
sentenza n. **296/2009**  
sentenza n. **1/2008**  
sentenza n. **261/2004**

### ***Il principio del favor per le fonti energetiche rinnovabili***

sentenza n. **275/2012**  
sentenza n. **85/2012**  
sentenza n. **192/2011**  
sentenza n. **124/2010**  
sentenza n. **282/2009**  
sentenza n. **88/2009**

### ***Il principio di libera concorrenza nella produzione di energia***

sentenza n. **125/2014**  
sentenza n. **28/2014**  
sentenza n. **298/2013**

sentenze n. **310/2011**  
sentenza n. **205/2011**  
sentenza n. **67/2011**  
sentenza n. **124/2010**  
sentenza n. **339/2009**  
sentenza n. **1/2008**  
sentenza n. **248/2006**

### ***Elettrodotti***

sentenza n. **298/2013**  
sentenza n. **93/2013**  
sentenza n. **313/2010**  
sentenza n. **248/2006**  
sentenza n. **383/2005**  
sentenza n. **8/2004**  
sentenza n. **307/2003**

### ***Progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia***

sentenza n. **103/2006**  
sentenza n. **336/2005**  
sentenza n. **7/2004**

### ***Dismissione degli impianti di generazione di energia elettrica***

sentenza n. **246/2006**

### ***Localizzazione e gestione di impianti***

sentenza n. **199/2014**  
sentenza n. **119/2014**  
sentenza n. **182/2013**  
sentenza n. **54/2012**  
sentenze n. **308/2011**  
sentenza n. **67/2011**

sentenza n. **44/2011**  
sentenza n. **33/2011**  
sentenza n. **331/2010**  
sentenza n. **278/2010**  
sentenza n. **168/2010**  
sentenza n. **119/2010**  
sentenza n. **282/2009**  
sentenza n. **383/2005**

***La disciplina dei titoli autorizzatori per la costruzione e l'esercizio degli impianti***

sentenza n. **11/2014**  
sentenza n. **307/2013**  
sentenza n. **298/2013**  
sentenza n. **93/2013**  
sentenza n. **275/2012**  
sentenza n. **99/2012**  
sentenza n. **192/2011**  
sentenza n. **107/2011**  
sentenza n. **33/2011**  
sentenza n. **332/2010**  
sentenza n. **313/2010**  
sentenza n. **194/2010**  
sentenza n. **124/2010**  
sentenza n. **119/2010**  
sentenza n. **88/2009**  
sentenza n. **342/2008**  
sentenza n. **383/2005**  
sentenza n. **6/2004**

***I principi di semplificazione amministrativa e di celerità nei procedimenti autorizzatori***

sentenza n. **189/2014**  
sentenza n. **119/2014**  
sentenza n. **192/2011**  
sentenza n. **168/2010**  
sentenza n. **124/2010**

sentenza n. **282/2009**

sentenza n. **364/2006**

### ***Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale***

sentenza n. **307/2013**

sentenza n. **119/2010**

sentenza n. **282/2009**

sentenza n. **248/2006**

sentenza n. **383/2005**

### ***L'Autorità per l'energia elettrica e il gas***

sentenza n. **88/2009**

sentenza n. **248/2006**

### ***Strategia energetica nazionale***

sentenza n. **339/2009**

sentenza n. **246/2006**

### ***Chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale***

sentenza n. **165/2011**

sentenza n. **278/2010**

sentenza n. **215/2010**

sentenza n. **119/2010**

sentenza n. **383/2005**

sentenza n. **6/2004**

### ***Il principio di leale collaborazione***

sentenza n. **239/2013**

sentenza n. **182/2013**

sentenza n. **117/2013**

sentenze n. **308/2011**

sentenza n. **165/2011**



sentenza n. **67/2011**  
sentenza n. **33/2011**  
sentenza n. **331/2010**  
sentenza n. **339/2009**  
sentenza n. **282/2009**  
sentenza n. **168/2008**  
sentenza n. **1/2008**  
sentenza n. **246/2006**  
sentenza n. **133/2006**  
sentenza n. **383/2005**  
sentenza n. **6/2004**

### ***Poteri sostitutivi***

sentenza n. **165/2011**  
sentenza n. **33/2011**  
sentenza n. **278/2010**  
sentenza n. **246/2006**  
sentenza n. **383/2005**  
sentenza n. **172/2004**  
sentenza n. **112/2004**

**GLI “INSEGNAMENTI” DELLA GIURISPRUDENZA  
COSTITUZIONALE**

## **Sentenza n. 307/2003 (red. Onida)**

### ***Rapporti tra la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e altre materie***

«Questa Corte ha già chiarito che la "tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003). Nel caso delle discipline regionali impugnate, esse attengono essenzialmente agli ambiti materiali - richiamati del resto anche dal ricorrente - della "tutela della salute", minacciata dall'inquinamento elettromagnetico, dell'"ordinamento della comunicazione" (per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi), della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che, più in generale, del "governo del territorio" (che comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività): tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa "concorrente" delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato».

*(Considerato in diritto, 5.)*

### ***Competenze dello Stato e delle Regioni rispettivamente in materia di determinazione dei limiti di esposizione e di localizzazione di impianti che possono comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici***

«La legge attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità del primo dei due tipi indicati, cioè dei valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva "minimizzazione" dell'esposizione (art. 4, comma 1, lettera *a*), mentre attribuisce alla competenza delle Regioni la indicazione degli obiettivi di qualità del secondo dei tipi indicati, consistenti in criteri localizzativi, *standard* urbanistici, prescrizioni e incentivazioni (art. 3, comma 1, lettera *d*, n. 1, e art. 8, comma 1, lettera *e*). (...) la logica della legge è quella di affidare allo Stato la fissazione delle "soglie" di esposizione, graduate nel modo che si è detto, alle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti sul territorio (anche se poi alcune scelte localizzative sono a loro volta riservate allo Stato: è il caso dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV: art. 4, comma 1, lettera *g*), oltre che la disciplina dei procedimenti autorizzativi (cfr. art. 8, comma 1, lettera *c*): ciò, in coerenza con il ruolo riconosciuto alle Regioni per quanto attiene al governo e all'uso del loro territorio».

*(Considerato in diritto, 6.)*

***Rapporti tra la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e altre materie***

«(...) la fissazione di valori-soglia risponde ad una *ratio* più complessa e articolata. Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto); dall’altro, si tratta di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Tali interessi, ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del "preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee" che, secondo l’art. 4, comma 1, lettera *a*, della legge quadro, fonda l’attribuzione allo Stato della funzione di determinare detti valori-soglia. In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato».

*(Considerato in diritto, 7.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 6/2004 (red. De Siervo)**

***Rapporti tra la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e la materia “ordine pubblico e sicurezza”***

«Deve anzitutto negarsi che il concetto di "sicurezza" utilizzato nella legislazione sull’energia come "sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica" e "sicurezza tecnica" (cfr. art. 2, n. 28, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE) possa essere confuso con la materia "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale", di cui alla lettera *h*) del secondo comma dell’art. 117 Cost., che già questa Corte ha interpretato come riferibile esclusivamente agli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenza n. 407 del 2002). Tanto meno appare condivisibile l’opinione che i possibili effetti in termini di ordine pubblico del cattivo funzionamento del settore energetico potrebbero giustificare limiti preventivi ai poteri regionali, dal momento che - semmai - il verificarsi di situazioni di fatto di questo tipo potrebbe eventualmente legittimare l’attivazione degli speciali poteri sostitutivi del Governo sulla base di quel "pericolo grave per l’incolumità e la

sicurezza pubblica" che è presupposto espressamente contemplato dall'art. 120, secondo comma, Cost.».

*(Considerato in diritto, 5.)*

***Ruolo degli organi statali nell'esercizio delle funzioni amministrative nei procedimenti di modifica o ripotenziamento degli impianti di produzione dell'energia elettrica***

«(...) il d.l. n. 7 del 2002 e la sua legge di conversione n. 55 del 2002, pur senza negare il vigente ordinamento costituzionale ed in particolare l'attribuzione di potestà legislativa di tipo concorrente alle Regioni in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", hanno ridefinito in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di modifica o ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative. Conseguentemente (...) è necessario non già considerarne la conformità rispetto all'art. 117 Cost., bensì valutarne la rispondenza da un lato ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative (parametro quest'ultimo del resto esplicitamente invocato dalle Regioni ricorrenti), dall'altro al principio di leale collaborazione, così come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare nella richiamata sentenza n. 303 del 2003».

*(Considerato in diritto, 6.)*

***Ruolo degli organi statali per evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale***

«(...) si rileva anzitutto la necessità dell'intervento dell'amministrazione statale in relazione al raggiungimento del fine di evitare il "pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale" (art. 1 del d.l. n. 7 del 2002); non v'è dubbio, infatti, che alle singole amministrazioni regionali (...) sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno».

*(Considerato in diritto, 7.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 7/2004 (red. De Siervo)**

***Criteri di realizzazione degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia***

«(...) la progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzo dell'energia elettrica, e la costruzione dei relativi edifici, (...) deve necessariamente uniformarsi alle "regole tecniche" predisposte dal gestore nazionale "al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti". (...) le "regole tecniche" cui si riferisce l'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999

non esauriscono i criteri di progettazione tecnica degli impianti. A tacer d'altro, basti pensare che - come messo in evidenza più sopra - l'art. 29 del d.lgs. 112 del 1998 conserva allo Stato solo la determinazione delle "norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia", e che, d'altra parte, il gestore nazionale ha il compito di predisporre le regole di cui si tratta esclusivamente in vista della finalità "di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti" (art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999). A conferma di quanto detto, può evidenziarsi come il gestore della rete nazionale debba individuare non già *tutte le regole tecniche*, bensì, più semplicemente, *regole tecniche* volte al perseguimento delle specifiche finalità di cui si è detto. È evidente, pertanto, che rientra nei poteri delle Regioni la individuazione di ulteriori criteri di realizzazione degli impianti, fermo restando, naturalmente, che questi ultimi dovranno comunque uniformarsi agli *standard* stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale».

*(Considerato in diritto, 3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 8/2004 (red. De Siervo)**

#### ***Potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"***

«Deve notarsi, innanzi tutto, come dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), non sia desumibile l'esistenza di alcuna competenza legislativa della Regione in relazione alla materia dell'energia elettrica. Va tuttavia rilevato che, come stabilisce l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". In base all'art. 117, terzo comma, Cost. spetta alle Regioni la potestà legislativa nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. Conseguentemente, non possono sussistere dubbi sulla necessità di riconoscere la medesima potestà legislativa anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia».

*(Considerato in diritto, 3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 261/2004 (red. Maddalena)**

#### ***Calcolo dei sovracanonici per le concessioni di derivazioni di acqua***

«(...) la disposizione impugnata, concernente la disciplina della fissazione delle basi di calcolo dei sovracanonici per le concessioni di derivazioni di acqua, non attiene alla materia

"produzione di energia" (art. 117, terzo comma, della Costituzione) e tanto meno ad ambiti di legislazione residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione). Infatti, come questa Corte ha avuto occasione di affermare (sentenza n. 533 del 2002 e ordinanza n. 21 del 2004), la predetta disciplina dei sovracanonici - qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte - attiene alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali (art. 119, secondo comma, della Costituzione)».

*(Considerato in diritto, 2.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 336/2005 (red. Quaranta)**

#### ***Criteria di realizzazione degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia***

«Questa Corte con la sentenza n. 7 del 2004, pur riconoscendo alle Regioni la competenza a dettare disposizioni sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, ha affermato che alla rete regionale si devono comunque applicare le "regole tecniche" adottate dal gestore nazionale. (...) il nulla osta ministeriale è diretto proprio a garantire il rispetto di quelle regole tecniche senza le quali l'esercizio della potestà legislativa regionale potrebbe produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico».

*(Considerato in diritto, 16.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 383/2005 (red. De Siervo)**

#### ***Rapporti tra la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e la materia "ordine pubblico e sicurezza"***

«Come già chiarito nella citata sentenza n. 6 del 2004, relativa proprio alla produzione e distribuzione dell'energia, la materia "ordine pubblico e sicurezza" di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost. riguarda, per ormai costante giurisprudenza di questa Corte, solo gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico (cfr. sentenze n. 407 del 2002, n. 6, n. 162, n. 428 del 2004 e n. 95 del 2005) e non certo la sicurezza tecnica o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, mentre eventuali turbative dell'ordine pubblico in conseguenza di gravi disfunzioni del settore energetico potrebbero semmai legittimare l'esercizio da parte del Governo dei poteri di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.».

*(Considerato in diritto, 12.)*

### ***Delimitazione della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”***

«(...) l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di "settore energetico" di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di "politica energetica nazionale" utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che era esplicitamente comprensiva di "qualunque fonte di energia". Su questa premessa, la legge n. 239 del 2004, riordinando l’intero settore energetico e determinandone i principî fondamentali, si riferisce espressamente nell’art. 1, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), anche alle attività relative agli oli minerali ed al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell’energia elettrica».

*(Considerato in diritto, 13.)*

### ***Potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”***

«(...) le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute in tale materia alle Regioni dall’art. 117, terzo comma, Cost. Non vi sono dubbi, pertanto, che la Provincia di Trento possa, sulla base dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, rivendicare una propria competenza legislativa concorrente nella materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia" identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria (cfr. sentenza n. 8 del 2004), e quindi anche una potestà amministrativa più ampia - in quanto fondata sui principî dell’art. 118 Cost. - rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, quale integrato dal d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) e dal d.lgs. 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico)».

*(Considerato in diritto, 14.)*

### ***La chiamata in sussidiarietà nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”***

«In tutte queste norme, per l’area appartenente alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente, il legislatore statale dispone la "chiamata in sussidiarietà" di una buona parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l’attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo



comma dell'art. 117 Cost.». La Corte, nella sentenza n. 6 del 2004, ha valutato l'«effettiva sussistenza dei presupposti che giustificassero la chiamata in sussidiarietà dell'amministrazione statale (...) sulla base del riconoscimento della preminente esigenza di evitare il pericolo di interruzione della fornitura dell'energia elettrica a livello nazionale, attraverso una accentuata semplificazione del procedimento necessario per “la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici” ed opere connesse. (...) il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale. (...) come questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 6 del 2004, è necessario che la legislazione “detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine”; inoltre, “essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali”. Infatti, nella perdurante assenza di ogni innovazione nei procedimenti legislativi statali diretta ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni, la legislazione statale che preveda e disciplini il conferimento delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie affidate alla potestà legislativa regionale “può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà” (sentenza n. 303 del 2003)».

*(Considerato in diritto, 15.)*

### ***La chiamata in sussidiarietà nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”***

«(...) la "chiamata in sussidiarietà" da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi può essere giustificata sulla base della necessità che» in materie di energia «sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale. Peraltro, la rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata».

*(Considerato in diritto, 18.)*

### ***Necessità di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali***

«(...) la rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica, nonché la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata. Al contrario, la mera attività di verifica della conformità dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, in conformità agli indirizzi in materia, può essere esercitata dal solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore, trattandosi dell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione - congiunta tra Stato ed autonomie - di quegli indirizzi cui i suddetti piani debbono conformarsi».

*(Considerato in diritto, 19.)*

### ***Procedimenti autorizzatori e principio di semplificazione amministrativa e celerità***

«(...) la previsione di un termine entro cui il procedimento [di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche] deve concludersi può senz'altro qualificarsi come principio fondamentale della legislazione in materia, essendo espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio (cfr. sentenza n. 336 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 28.)*

### ***Non necessarietà di una previa intesa con la Regione interessata per modificare le clausole relative a concessioni di distribuzione di energia elettrica già in essere***

L'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, che prevede che "sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359" è «una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale, norma che non risulta di per sé irragionevole. (...) la norma in questione mira semplicemente a garantire la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia. Le eventuali modifiche alle clausole delle convenzioni esistenti sono oggetto soltanto di un potere di "proposta" da parte del Ministro e di un potere consultivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovendo pertanto incontrare, per divenire effettive, il necessario consenso delle parti titolari del rapporto. Non v'è dunque alcuna ragione di ritenere che tali poteri debbano necessariamente essere esercitati previa intesa con la Regione interessata».

*(Considerato in diritto, 32.)*

### ***Regime amministrativo degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali***

«L'individuazione delle attività soggette ad autorizzazione costituisce senz'altro una disciplina qualificabile come principio fondamentale della materia, dal momento che attraverso di essa viene stabilito quando si renda necessaria la sottoposizione al peculiare regime amministrativo relativo agli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali: tale scelta, come è evidente, dipende anche da variabili e parametri tendenzialmente insensibili alla specificità territoriale, in quanto legati alla obiettiva rilevanza - non frazionabile geograficamente - di tali attività rispetto agli interessi pubblici che ne impediscono uno svolgimento liberalizzato».

*(Considerato in diritto, 33.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 103/2006 (red. Quaranta)**

#### ***Attribuzione allo Stato del compito di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie nel settore della "trasmissione" e "distribuzione dell'energia elettrica"***

«Nel settore (...) della "trasmissione" e "distribuzione dell'energia elettrica" sussistono esigenze di unitarietà nella determinazione, tra l'altro, dei criteri tecnici (v. sentenza n. 7 del 2004), che non ammettono interferenze da parte delle Regioni per effetto di autonome previsioni legislative, come quella in esame, le quali, imponendo ai gestori che operano a livello regionale l'utilizzo di distinte tecnologie, eventualmente anche diverse da quelle previste dalla normativa statale, possano "produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico" (cfr. sentenza n. 336 del 2005). Deve, pertanto, essere riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito, tra l'altro, di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale».

*(Considerato in diritto, 9.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 133/2006 (red. Amirante)**

#### ***Riparto di competenze in materia energetica operato dalla legislazione ordinaria antecedente e successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione***

«Per quel che riguarda la disciplina dell'energia e della sua produzione, si rileva che, se essa, nella ripartizione dell'attuale art. 117 Cost., è annoverata tra le materie di competenza ripartita, già nella legislazione ordinaria antecedente la riforma del Titolo V della

Costituzione, in particolare per quanto concerne quella ricavabile da fonti rinnovabili, non era riservata esclusivamente allo Stato.

Infatti, gli artt. 5, 9 e 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), prevedevano competenze regionali così come ben precise competenze regionali sono individuate dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Nella normativa successiva le competenze della Conferenza unificata sono state accresciute dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), sia pure limitatamente alla disciplina dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Infine numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), prevedono l'intervento delle Regioni nella disciplina della produzione e distribuzione dell'energia mediante atti di normazione primaria e secondaria (v., in particolare, l'art. 1, commi 4, 5 e 6). (...) l'art. 1, comma 7, lettera o), della stessa legge, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative dello Stato, stabilisce che la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico sia fatta d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

*(Considerato in diritto, 5.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 246/2006 (red. De Siervo)**

##### ***Il principio di leale collaborazione nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"***

«(...) le finalità che devono essere perseguite dalla Giunta regionale nella determinazione degli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale sono proprio gli obiettivi generali della politica energetica del Paese, individuati dall'art. 1 della legge n. 239 del 2004 ed il cui conseguimento, secondo tale disposizione, deve essere assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza e di leale collaborazione sia dallo Stato, che dalle Regioni che dagli enti locali (art. 1, comma 3, della legge n. 239 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 4.4.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 248/2006 (red. De Siervo)**

##### ***Possibilità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale anche per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili***

«Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005 (pronunciata successivamente al ricorso che ha originato il presente giudizio), ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole "con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"», di modo che, attualmente, questa disposizione prevede la possibilità che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», anche con specifico riguardo alle opere in questione».

*(Considerato in diritto, 3.1.)*

### ***Potestà legislativa regionale in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia***

«Le Regioni dispongono, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, di potestà legislativa di tipo concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia (sentenze n. 103 del 2006; n. 383 del 2005; numeri 6, 7 e 8 del 2004) e non vi è quindi dubbio che esse possano legittimamente perseguire obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento».

*(Considerato in diritto, 4.1.)*

### ***Concessione di distribuzione dell'energia.***

«Vige (...) nell'ordinamento il principio fondamentale, espresso ora dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004, secondo cui l'attività distributiva dell'energia è attribuita «in concessione», principio che non è stato scalfito nel passaggio dal d.lgs. n. 79 del 1999 (...) a tale testo normativo, pur a fronte del rafforzamento delle competenze regionali, assicurato, in sede di definizione dei criteri generali per le nuove concessioni, dalla necessità della previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) (art. 1, comma 8, numero 7 della legge n. 239 del 2004, nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte n. 383 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 5.1.)*

### ***Divieto per le Regioni di modificare le concessioni di distribuzione di energia elettrica già rilasciate e riguardanti ambiti territoriali eccedenti quelli delle singole Regioni***

«L'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004 prevede espressamente che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione dell'energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto

riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359", riservando al Ministro delle attività produttive il potere di "proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni". Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato la infondatezza di alcuni rilievi di costituzionalità (...) avverso tale disposizione, rilevando come si tratti "di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale", che mira a garantire "la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia" e che, comunque, si riferisce a concessioni di distribuzione di energia elettrica "relative ad ambiti territoriali largamente eccedenti quelli delle singole Regioni". Per le medesime ragioni, deve ritenersi precluso alla normativa regionale di incidere sul regime delle concessioni statali di distribuzione già rilasciate, contraddicendo il principio fondamentale accolto dalla legislazione dello Stato circa la salvezza dei titoli concessori "in essere", ferma rimanendo, ovviamente, l'eventuale procedura di revisione delle convenzioni, facente capo al Ministro delle attività produttive e prevista dalla legislazione statale».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 364/2006 (red. Saulle)**

#### ***Procedimenti autorizzatori e principio di semplificazione amministrativa e celerità***

«L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, [del decreto legislativo n. 387 del 2003] deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n. 383 e n. 336 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 1/2008 (red. Maddalena)**

#### ***Carattere unitario dell'interesse alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica***

Sul comma 483 della legge n. 266 del 2005 «deve (...) rilevarsi che il decreto con il quale il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, è un atto che, da un lato, è riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della

concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione). In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto atteggiarsi (aumento dell'energia prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato, chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (v. sentenza n. 383 del 2005). Va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione (v. sentenza n. 231 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 7.3)*

### ***Natura di norma di dettaglio della previsione di proroga delle concessioni di derivazioni idroelettriche in corso***

«La disposizione statale censurata - secondo la quale le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali - deve essere, al contrario, ricondotta alla competenza concorrente in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia essa è lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio (v., *ex multis*, sentenze n. 181 del 2006 e 390 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 8.5.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 168/2008 (red. Gallo)**

#### ***Interpretazione della materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” come comprensiva anche degli interventi di efficienza energetica***

«[la] materia, di potestà legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (...) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere interpretata in senso ampio (sentenze n. 383 del 2005; nn. 8, 7 e 6 del 2004) e, dunque, anche nel senso di ricomprendere interventi di efficienza energetica».

*(Considerato in diritto, 3.2.4.2.)*

\*\*\*

## **Sentenza n. 88/2009 (red. De Siervo )**

### ***L'Autorità per l'energia elettrica e il gas***

«La legge statale (...) può assegnare all'Autorità [per l'energia elettrica e il gas], nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative di cui lo Stato stesso è titolare, o di cui possa comunque rivendicare legittimamente l'esercizio, sia in quanto sussistano le condizioni per la chiamata in sussidiarietà al livello centrale del compito in questione (sentenza n. 303 del 2003), ovvero in quanto, in casi eccezionali, sia il diritto comunitario ad imporre "normative statali derogatrici di tale quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne" (sentenza n. 126 del 1996). Certamente, la natura "unitaria a livello nazionale" dei compiti delle Autorità indipendenti (sentenza n. 482 del 1995; sentenza n. 256 del 2007, entrambe relative all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) è largamente connaturata alla finalità di assicurare una regolazione ed un controllo uniforme di settori della vita civile, soggetti all'azione amministrativa, ove parcellizzare la disciplina normativa e gli interventi regolatori implicherebbe non solo il difetto delle condizioni tecniche necessarie alla funzionalità del mercato in oggetto, ma talvolta la stessa compromissione dei principi costituzionali alla cui osservanza le regole del mercato debbono conformarsi; pertanto, spetta alla Corte valutare, di volta in volta, se tali presupposti ricorrano nel caso di specie. (...) senza dubbio l'operato dell'Autorità, con riguardo alle direttive previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 387 del 2003 in tema di "collegamento degli impianti alla rete elettrica" incide sulla materia energetica, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per quanto questa Corte, con riguardo a tale ambito di competenza regionale, abbia già ritenuto in linea di principio non difforme dalla Costituzione "riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative" (sentenza n. 6 del 2004), secondo l'indirizzo assunto dalla normativa statale di riordino dell'intero settore energetico (sentenza n. 383 del 2005) e sia pure a seguito della introduzione di adeguati meccanismi di leale collaborazione, ove ritenuti costituzionalmente necessari».

*(Considerato in diritto, 3.)*

\*\*\*

## **Sentenza n. 282/2009 (red. De Siervo)**

### ***Favor per le fonti energetiche rinnovabili***

«(...) questa Corte ribadisce che la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. le sentenze n. 342 del 2008 e, soprattutto, n. 364 del 2006). Pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio (v. la sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali. L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti rinnovabili, come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e



dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003. La normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un *favor* per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti».

*(Considerato in diritto, 3.)*

### ***Il principio di leale cooperazione nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”***

«(...) questa Corte ha precisato che “la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa” (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali».

*(Considerato in diritto, 4.1.)*

### ***Procedimenti autorizzatori e principio di semplificazione amministrativa e celerità***

«(...) l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, nel fissare il termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento in parola, sancisce un principio fondamentale vincolante il legislatore regionale, come già riconosciuto da questa Corte, in quanto “tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo” (sentenza n. 364 del 2006)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

### ***Possibilità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale anche per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili***

«Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». Per effetto di tale pronuncia, anche al legislatore regionale è stata estesa la facoltà di introdurre misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro a condizione che i beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni, né le Province eventualmente delegate».

*(Considerato in diritto, 7.1.)*

\*\*\*

## **Sentenza n. 339/2009 (red. De Siervo)**

### ***Delimitazione della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”***

«Questa Corte (...) ha già affermato che l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale» utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sentenza n. 383 del 2005). Nel contempo, al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248 del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare. (...) Pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (...), non se ne può (...) dedurre la impossibilità per il legislatore statale di determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un settore in profondo mutamento dopo - tra l’altro - la determinazione di riaprire la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare, l’accresciuta diversificazione delle fonti di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione dell’importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale nella produzione e nell’uso dell’energia».

*(Considerato in diritto, 3.)*

### ***Il principio di leale collaborazione***

«Con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con argomenti certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione, si è infatti già posta in luce «l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese» (sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non già una finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela della concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato. Il concorso di tali competenze, non potendosi formulare un giudizio di prevalenza dell’una sull’altra, implica il ricorso a strumenti di leale collaborazione, che «possono assumere, rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell’intervento finanziario statale sulle competenze regionali» (sentenza n. 168 del 2008)».

*(Considerato in diritto, 5.)*

\*\*\*

## **Sentenza n. 119/2010 (red. Finocchiaro)**

### ***Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale***

«Va premesso che per misure di compensazione s'intende, in genere, una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna ad assicurare all'ente locale cui compete l'autorizzazione determinati servizi o prestazioni. La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo l'ordinamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 della direttiva 2001/77/CE). Devono, invece, ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene "compensato" dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente. L'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239 del 2004, dopo aver posto il principio della localizzazione delle infrastrutture energetiche in rapporto ad un adeguato equilibrio territoriale, ammette concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto ambientale, prevedendo in tal caso misure di compensazione e di riequilibrio (anche relativamente ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, a seguito della sentenza n. 383 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale). A tal fine, il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004 afferma il diritto di Regioni ed enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003: quest'ultimo vieta che l'autorizzazione possa prevedere (o essere subordinata a) compensazioni (evidentemente di natura patrimoniale) a favore della Regione o della Provincia delegata. La sentenza di questa Corte n. 248 del 2006 ha ammesso che una norma regionale, in via generale, possa prevedere misure di compensazione quale contenuto di un'autorizzazione, a fini di riequilibrio ambientale».

*(Considerato in diritto, 2.2.)*

### ***Il principio di leale cooperazione***

L'assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al

principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009).

*(Considerato in diritto, 3.2.)*

### ***La chiamata in sussidiarietà***

«Riguardo alle ipotesi di applicabilità della procedura semplificata di DIA in alternativa all'autorizzazione unica, è riconoscibile l'esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», per via della chiamata in sussidiarietà dello Stato, per esigenze di uniformità, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383 del 2005); ciò anche riguardo alla valutazione dell'entità delle trasformazioni che l'installazione dell'impianto determina, ai fini dell'eventuale adozione di procedure semplificate (in tal senso le sentenze n. 336 del 2005, in materia di comunicazioni elettroniche, e n. 62 del 2008 in materia di smaltimento rifiuti)».

*(Considerato in diritto, 4.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 124/2010 (red. Saulle)**

#### ***Favor per le fonti energetiche rinnovabili***

«(...) la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili. Il legislatore nazionale ha recepito tali indirizzi con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (...), dal quale è possibile ricavare i principi fondamentali della sopra indicata materia (*ex plurimis* sentenza n. 364 del 2006)».

*(Considerato in diritto, 1.)*

#### ***Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale***

«Deve, in via preliminare osservarsi che per misure di compensazione s'intende, in genere, la monetizzazione degli effetti negativi che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna a devolvere, all'ente locale cui compete l'autorizzazione, determinati servizi o prestazioni. La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003. Sono, al contrario, ammessi gli accordi che contemplino misure di

compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente. L'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), dopo aver posto il principio della localizzazione delle infrastrutture energetiche in rapporto ad un adeguato equilibrio territoriale, ammette concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, prevedendo in tal caso misure di compensazione e di riequilibrio ambientale (anche relativamente ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, dopo la sentenza n. 383 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 9.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 168/2010 (red. De Siervo)**

#### ***Delimitazione della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”***

«(...) questa Corte ribadisce (...) che la disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica è attribuita alla potestà legislativa concorrente in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (cfr. le sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 342 del 2008). Pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio (sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento nei diversi ambiti territoriali (sentenza n. 282 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 4.1.)*

#### ***Il principio di leale collaborazione nella localizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa***

«Con la sentenza n. 166 del 2009, questa Corte ha affermato che l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 non consente alle Regioni “di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa” (analogamente: v. sentenza n. 282 del 2009). (...) La mancanza di linee guida nazionali, assunte secondo modalità informate al principio di leale collaborazione, preclude alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto (cfr. sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 4.2.)*

### ***Procedimenti autorizzatori e principio di semplificazione amministrativa e celerità***

«Questa Corte ha più volte statuito che l'evocato art. 12, comma 4, [del d.lgs. n. 387 del 2003] reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale, ispirato “alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità” e volto a garantire, “in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo” (sentenza n. 364 del 2006; analogamente le sentenze n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 5.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 194/2010 (red. Finocchiaro)**

#### ***Procedure semplificate per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili***

«Riguardo alla regolamentazione dei titoli abilitativi, in particolare alle ipotesi di applicabilità di procedure semplificate in alternativa all'autorizzazione unica, è riconoscibile l'esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” (cui va ricondotta la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici: sentenze n. 282 del 2009, n. 364 del 2006), per esigenze di uniformità e di esercizio unitario di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383 del 2005), come più in generale nelle materie di competenza concorrente (sentenza n. 119 del 2010). L'autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387 del 2003, solo limitatamente derogabile a favore di procedure semplificate, concreta, del resto, una procedura uniforme mirata a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o sostituisse una disciplina regionale, anche se concepita nell'ambito di una diversa materia (ordinanza n. 203 del 2006)».

*(Considerato in diritto, 3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 278/2010 (red. De Siervo)**

#### ***Riconducibilità dell'utilizzazione dell'energia nucleare alla materia della produzione dell'energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.***

«Applicando tali principi al caso di specie, appare anzitutto evidente che le disposizioni impugnate incidono essenzialmente sugli interessi relativi alla materia concorrente della produzione dell'energia, poiché esprimono la scelta del legislatore statale di rilanciare l'importante forma di approvvigionamento energetico costituita dalla utilizzazione dell'energia nucleare e quindi di adottare nuovi principi fondamentali, adeguati alle evidenti

specificità di questo settore. Non merita, invece, accoglimento, il rilievo, ampiamente svolto dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui le peculiarità proprie della fonte nucleare, anche con riguardo ai profili del «cambiamento climatico, della sicurezza dell'approvvigionamento e della competitività del sistema produttivo», imporrebbero di riconoscere in materia la confluenza di una serie di competenze legislative esclusive dello Stato, con la conseguente sottrazione della disciplina del settore alla materia della produzione dell'energia: infatti, una scelta del genere non solo non trova riscontro nell'art. 117, terzo comma, Cost., che non reca affatto tale distinzione, ma viene anche smentita dal significato assunto dall'espressione "energia" nell'ambito della stessa legislazione ordinaria».

*(Considerato in diritto, 12.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 313/2010 (red. Finocchiaro)**

#### ***Chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale***

«Si verte, indubbiamente, nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" rientrante nella competenza legislativa concorrente (sentenze n. 364 del 2006 e n. 383 del 2005), in cui lo Stato detta i principi fondamentali (sentenze nn. 124 e 168 del 2010, n. 282 del 2009). Ragioni di uniformità, inoltre, determinano la chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenze n. 103 del 2006, n. 6 del 2004). (...) Quanto alla individuazione della consistenza della rete nazionale, il sistema prevede una serie di "adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie regionali" (sentenza n. 383 del 2005). È evidente, pertanto, che non può spettare alla Regione alcun potere di autorizzazione con riguardo agli impianti costituenti parte della rete nazionale».

*(Considerato in diritto, 2.2.)*

#### ***Impossibilità per le Regioni di prevedere autonomamente procedure semplificate per la costruzione di impianto***

«L'aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, rispetto ai limiti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate, è illegittimo, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 119, 124 e 194 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 3.2.)*

***Compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi nel procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili***

«(...) la titolarità dell'intervento non toglie che nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell'opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell'autorizzazione unica (sentenza n. 249 del 2009), che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente».

*(Considerato in diritto, 4.2.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 331/2010 (red. De Siervo)**

***Spettanza al legislatore statale del compito di determinare le forme ed i modi della collaborazione con le Regioni nel settore dell'energia nucleare e dei rifiuti radioattivi***

«Questa Corte, con la sentenza n. 278 del 2010, ha già chiarito a quali titoli di competenza vadano ascritte disposizioni normative concernenti il settore dell'energia nucleare e dei rifiuti radioattivi. Quanto a questi ultimi, in particolare, si è ribadito, in conformità alla precedente giurisprudenza (sentenze n. 247 del 2006 e n. 62 del 2005), che si verte nella materia, di competenza esclusiva statale, "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), mentre, con riguardo agli impianti di produzione, un giudizio di prevalenza ha condotto ad indicare come prioritaria la materia, a riparto concorrente, della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto). La disciplina di localizzazione degli impianti produttivi e di stoccaggio, nonché dei depositi di rifiuti radioattivi, si distribuisce pertanto tra Stato e Regioni secondo tali coordinate, ferma restando la necessità di forme di collaborazione all'esercizio delle relative funzioni amministrative che la Costituzione assicura al sistema regionale, e che vanno rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata. La disciplina normativa di queste forme collaborative e dell'intesa stessa, spetta, di conseguenza, al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia: si tratta, vale a dire, del legislatore statale, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia. Anche in quest'ultimo caso, infatti, determinare le forme ed i modi della collaborazione, nonché le vie per superare l'eventuale stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le stesse opportunità di efficace conseguimento degli obiettivi prioritari, affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale».



(Considerato in diritto, 7.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 332/2010 (red. Mazzella)**

#### ***Preclusione per le Regioni di fissare limiti generali alla possibilità di realizzare impianti di produzione di energia alimentati da biomasse***

«(...) la previsione di limiti generali alla possibilità di realizzare impianti di produzione di energia alimentati da biomasse è riconducibile, non già alla disciplina di dettaglio, bensì a quella attinente ai principi fondamentali della materia. Essa, pertanto, è preclusa alle Regioni».

(Considerato in diritto, 6.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 33/2011 (red. De Siervo)**

#### ***Il principio di leale collaborazione nel settore dell'energia nucleare***

«Il vincolo procedurale posto dall'art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009, è diretta espressione del principio di leale collaborazione. L'intreccio degli interessi e, conseguentemente, delle attribuzioni dei diversi livelli di governo, in un ambito composito e multiforme quale quello dell'energia nucleare (sentenza n. 278 del 2010), giustifica, ove il legislatore delegante la reputi opportuna, la configurazione di momenti di confronto con il sistema regionale. Nel caso di specie, la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata risponde all'esigenza, costituzionalmente apprezzabile, di favorire uno scambio dialettico tra le istituzioni a vario titolo incise dalle opzioni normative destinate ad operare in questo ambito (sentenza n. 383 del 2005 sulla Conferenza unificata come organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni e degli enti locali). Ora, è ben vero che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, «le procedure di cooperazione o di concertazione possono rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi, solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione» (sentenza n. 278 del 2010; v. pure la sentenza n. 437 del 2001). Al tempo stesso, è altrettanto vero che questa Corte ha già avuto occasione di precisare che “il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale è costituito dal sistema delle Conferenze” (sentenza n. 401 del 2007). Peraltro, “affinché il mancato coinvolgimento di tale Conferenza, pur previsto da un atto legislativo di rango primario, possa comportare un vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione, è necessario che ricorrano i presupposti per la operatività del principio stesso e cioè, in relazione ai profili che vengono in rilievo in questa sede, la incidenza su ambiti materiali di pertinenza regionale” (sentenza n. 401 del 2007)».

(Considerato in diritto, 5.5.)

***Il principio di leale collaborazione nella localizzazione e costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare***

«L'intera attività preordinata alla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare e, quindi, alla costruzione ed all'esercizio dei medesimi, risulta scandita, nella sua conformazione normativa, da molteplici momenti di attuazione del principio di leale collaborazione, secondo un disegno che rispecchia i diversi livelli di compenetrazione e di condizionamento reciproco tra interessi unitari e interessi territoriali. E ciò si verifica già a livello di definizione della disciplina legislativa, atteso che – come si è visto – l'esercizio della delega impone la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata».

*(Considerato in diritto, 6.2.2.)*

***Necessità dell'intesa con la Conferenza unificata per la localizzazione di un impianto nucleare in quanto idoneo ad incidere sugli interessi e sui beni di comunità territoriali insediate anche in altri ambiti regionali***

La potenziale attitudine del singolo impianto nucleare, per quanto materialmente localizzato in un determinato territorio, a incidere sugli interessi e sui beni di comunità territoriali insediate anche in altri ambiti regionali, giustifica la previsione – ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica – dell'intesa con la Conferenza unificata, quale sede privilegiata per la rappresentazione delle istanze e delle esigenze proprie di tutti i livelli di governo coinvolti.

*(Considerato in diritto, 6.2.3.)*

***Necessità che il contenuto dell'intesa tra lo Stato e le Regioni per la certificazione dei siti nucleari sia frutto di una codecisione paritaria***

«Il legislatore statale, coerentemente con gli insegnamenti di questa Corte, ha previsto che per l'esercizio di tali funzioni ed in particolare, per quanto qui interessa, di quelle concernenti la certificazione dei siti, sia necessario il raggiungimento dell'intesa con la singola Regione interessata. Ha però specificamente regolato anche l'ipotesi in cui tale intesa non venga raggiunta entro i termini stabiliti. Questa Corte ha escluso la legittimità di una disciplina che ai fini del perfezionamento dell'intesa contenga la «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, affermando, al contrario, la necessità che il contenuto dell'atto sia frutto di una codecisione paritaria e indicando, altresì, la necessità di prevedere – in caso di dissenso – idonee procedure per consentire lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze (sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 339 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 7.1.2.)*

***Chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative in materia di energia nucleare***

«(...) questa Corte, nella sentenza n. 278 del 2010, ha chiarito che la chiamata in sussidiarietà delle funzioni amministrative in materia di energia nucleare operata dalla legge delega n. 99 del 2009 – e quindi anche dal d.lgs. n. 31 del 2010 – trova giustificazione nell'esigenza di assicurare l'attuazione della scelta operata in materia di politica energetica di introdurre quale ulteriore fonte di produzione di energia quella di origine nucleare».

*(Considerato in diritto, 7.1.2.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 44/2011 (red. Finocchiaro)**

***Divieto per le Regioni di porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata***

«Non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009). La disciplina attiene alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione statale (sentenze n. 124, n. 168, n. 332 e n. 366 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 5.2.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 67/2011 (red. Mazzella)**

***Preclusione per le Regioni di individuare aree territoriali interdette all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici in assenza di linee guida e principio di leale collaborazione***

«Questa Corte ha (...) già precisato che l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Collocato all'interno della disciplina dei procedimenti finalizzati all'installazione di impianti generatori di energia da fonti rinnovabili, ha la finalità precipua di proteggere il paesaggio (sentenza n. 166 del 2009). Sicché, non è conforme a Costituzione l'adozione da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una normativa tale da produrre l'«impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio (...), dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente» (sentenza n.

119 del 2010). Anche sotto il profilo dell'art. 117, terzo comma, Cost., peraltro, l'individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che prevede espressamente l'intervento della legislazione regionale soltanto "in attuazione" delle linee guida nazionali, mentre queste, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state ancora emanate. Avendo ignorato l'esigenza di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, la Regione si è posta in contrasto con il principio di leale collaborazione (sentenze nn. 168 e 119 del 2010 nonché n. 282 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 165/2011 (red. Silvestri)**

#### ***Potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"***

«(...) si deve (...) ribadire quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 383 del 2005, secondo cui le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute alle Regioni, nello stesso ambito, dall'art. 117, terzo comma, Cost. La Provincia autonoma può quindi rivendicare una competenza legislativa concorrente identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria (sentenze n. 383 del 2005 e n. 8 del 2004) ed anche una competenza amministrativa più ampia – in quanto fondata sui principi dell'art. 118 Cost. – rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica). È evidente, in definitiva, che, in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, alla Provincia autonoma si debba estendere – in quanto più favorevole alle ragioni dell'autonomia – la stessa disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario».

*(Considerato in diritto, 4.)*

#### ***Potere sostitutivo e attrazione in sussidiarietà nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"***

«Si deve (...) ricordare come questa Corte abbia escluso che il potere sostitutivo possa essere previsto nei casi in cui vi sia uno spostamento di competenze amministrative, a seguito di attrazione in sussidiarietà, dovendosi ritenere che la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non possa essere sostituita, puramente e semplicemente, da un atto unilaterale dello Stato (sentenza n. 383 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 6.)*

***Chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative in materia energetica***

«Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che, nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni (*ex plurimis*, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004). La previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una "drastica previsione" della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie "idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze" (*ex plurimis*, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011)».

(*Considerato in diritto*, 8.)

\*\*\*

**Sentenza n. 192/2011 (red. Finocchiaro)**

***Favor per le fonti energetiche rinnovabili***

«La normativa internazionale, quella comunitaria, e quella nazionale, manifestano ampio favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per la massima diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia i principi fondamentali della materia, di potestà legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», cui le Regioni sono vincolate (sentenze nn. 124, 168, 332 e 366 del 2010)».

(*Considerato in diritto*, 2.3)

***Il principio di leale cooperazione nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"***

«Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all'emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata».

(*Considerato in diritto*, 2.3.)

\*\*\*

## **Sentenza n. 205/2011 (red. Frigo)**

### ***Natura di disposizione di dettaglio della previsione di proroga delle concessioni idroelettriche***

«Questa Corte già con la sentenza n. 1 del 2008, nel vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 483 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 – i quali prevedevano la proroga delle concessioni idroelettriche ed i meccanismi per la sua operatività – ha ricondotto disposizioni analoghe a quelle oggi in esame alla menzionata materia [“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”], e ne ha riconosciuto il carattere dettagliato, con conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale».

*(Considerato in diritto, 5.)*

\*\*\*

## **Sentenza n. 308/2011 (red. Quaranta)**

### ***Il principio di leale collaborazione nella localizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa***

«Si è (...) precisato che “il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione” (sentenza n. 192 del 2011). In questa prospettiva, si giustifica l'attribuzione alla Conferenza unificata della competenza ad approvare le linee guida. (...) Questa Corte – in ragione degli ambiti materiali che vengono in rilievo – ha affermato che il legislatore regionale non può procedere autonomamente all'individuazione dei siti nei quali non è consentita la costruzione dei suddetti impianti, potendo ciò avvenire solo sulla base delle linee guida nazionali di cui sopra (sentenze nn. 124 e 119 del 2010). In particolare, la Corte, con la sentenza n. 168 del 2010, (...) ha affermato che non è consentito “alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» e ciò in quanto l'adozione delle linee guida nazionali, previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, è informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni”».

*(Considerato in diritto, 3.3.)*

\*\*\*

## **Sentenza n. 310/2011 (red. Silvestri)**

### ***Necessità che la produzione di energia sia svolta in regime di libera concorrenza***

«L'esigenza che la produzione e la distribuzione dell'energia siano realizzate in un regime di libera concorrenza è particolarmente avvertita nel caso di energia prodotta da fonti rinnovabili, sia perché la quantità di energia prodotta è di gran lunga inferiore rispetto a quella

derivante da altre fonti, sia perché la normativa comunitaria ha imposto precise quote minime di produzione, che, in assenza di libera concorrenza, rischierebbero di essere assorbite da pochi operatori, in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi territori. Una conferma della necessità che la produzione di energia sia svolta in regime di libera concorrenza si trae dalla giurisprudenza di questa Corte sulle misure di compensazione in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, è stato precisato che “la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione”, e che sono illegittime le previsioni di “oneri e condizioni a carico del richiedente l’autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali” (sentenza n. 124 del 2010; in conformità, sentenza n. 119 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 8.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 339/2011 (red. Criscuolo)**

***Necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto ministeriale che fissa i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara***

«Si deve premettere che, come questa Corte ha già affermato, l’intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.). In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008). Tuttavia, con quest’ultima pronuncia la Corte rilevò che il decreto con il quale il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determinava con proprio provvedimento i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, era un atto che, da un lato, era riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall’altro interferiva su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, relativa alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (art. 117, terzo comma, Cost.). In ordine a tale potere, idoneo a coinvolgere anche aspetti di gestione del territorio, andava riconosciuta la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato, chiamati ad assicurare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica come l’energia idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (sentenza n. 383 del 2005). Ne seguì

la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevedeva un coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto ministeriale ivi previsto».

*(Considerato in diritto, 3.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 85/2012 (red. Mazzella)**

#### ***Favor per le fonti energetiche rinnovabili***

«Questa Corte ha già rilevato che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili».

*(Considerato in diritto, 3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 99/2012 (red. Cartabia)**

#### ***La disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili***

«Il legislatore statale, infatti, attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e, con specifico riferimento alla Regione autonoma Sardegna, di cui all'art. 4, primo comma, lettera e), dello statuto. Questa Corte ha ripetutamente affrontato tale problematica con riferimento al decreto legislativo 29 dicembre del 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) (*ex multis*, sentenze nn. 310, 308 e 107 del 2011; nn. 194, 168, 124, 120 e 119 del 2010; n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006), e al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) (sentenze n. 308 del 2011 e n. 344 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 3.1.)*

\*\*\*



## **Sentenza n. 275/2012 (red. Silvestri)**

### ***Favor per le fonti energetiche rinnovabili***

«(...) la normativa comunitaria promuove, da oltre un decennio, il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, espressamente collegandolo alla necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, e dunque anche al rispetto del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in una prospettiva di modifica radicale della politica energetica dell'Unione».

*(Considerato in diritto, 4.1.)*

### ***Riconducibilità della disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in tale materia***

Le procedure autorizzatorie per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili integrano una «normativa riconducibile alla materia di potestà legislativa concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in coerenza con la giurisprudenza ormai cospicua di questa Corte in tema di energie rinnovabili (*ex plurimis*, sentenze n. 224 e n. 99 del 2012, n. 192 del 2011, n. 194, n. 168 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009, n. 364 del 2006), fondata sul criterio funzionale, della individuazione degli interessi pubblici sottesi alla disciplina. Nella predetta materia, come pure precisato (*ex plurimis*, sentenze n. 165 del 2011 e n. 383 del 2005), alla Provincia autonoma si deve estendere, in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la stessa disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario».

*(Considerato in diritto, 4.1.)*

\*\*\*

## **Sentenza n. 117/2013 (red. Silvestri)**

### ***Necessità dell'intesa tra Stato e Regioni per le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi***

«La natura concorrente della potestà legislativa relativa ad entrambe le materie dimostra la ragionevolezza della scelta del legislatore statale, che ha previsto l'intesa tra Stato e Regioni interessate per le «determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi». Con l'art. 1, comma 7, lettera *n*), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il legislatore statale ha preso atto dell'interferenza di competenze di Stato e Regioni ed ha individuato lo strumento per risolvere i possibili conflitti nell'atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione. Questa Corte ha affermato la

necessità dell'intesa con riferimento alla stessa normativa statale che viene in rilievo nel presente giudizio, che si deve intendere implicitamente richiamata in tutte le disposizioni legislative sul medesimo oggetto (sentenza n. 383 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 2.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 182/2013 (red. Mattarella)**

#### ***Allocazione e disciplina delle funzioni amministrative in tema di localizzazione degli impianti e principio di leale collaborazione***

«(...) per giudicare della legittimità costituzionale di disposizioni come quelle (...) che toccano profili di localizzazione degli impianti, è necessario considerarne la conformità non già soltanto all'art. 117 Cost., bensì anche ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione (*ex plurimis*, sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 2.1.)*

#### ***Previsione dell'intesa tra Stato e Regioni e necessità di prevedere procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze***

«(...) questa Corte, anche in specifico riferimento alla materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ha costantemente affermato che «la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso» (*ex plurimis*, sentenza n. 165 del 2011), ma che siano invece necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (*ex plurimis*, sentenze n. 278 e n. 121 del 2010), come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione (*ex plurimis*, sentenze n. 117 del 2013, n. 39 del 2013, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 2.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 239/2013 (red. Criscuolo)**

#### ***Previsione dell'intesa tra Stato e Regioni e necessità di prevedere procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze***

«(...) con giurisprudenza ormai costante, questa Corte ha affermato che «nei casi in cui sia prescritta una intesa “in senso forte” tra Stato e Regioni – ad esempio, per l'esercizio unitario statale, in applicazione del principio di sussidiarietà, di funzioni attribuite alla competenza regionale – il mancato raggiungimento dell'accordo non legittima, di per sé, l'assunzione unilaterale di un provvedimento. Si tratta, infatti, di “atti a struttura

necessariamente bilaterale”, non sostituibili da una determinazione del solo Stato (sentenza n. 383 del 2005). Non è sufficiente, in ogni caso, il formale riferimento alla necessaria osservanza del principio di leale collaborazione. Devono essere previste procedure di reiterazione delle trattative, con l’impiego di specifici strumenti di mediazione (ad esempio, la designazione di commissioni paritetiche o di soggetti “terzi”), ai quali possono aggiungersi ulteriori garanzie della bilateralità, come, ad esempio, la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale (sentenze n. 165 e n. 33 del 2011). L’assunzione unilaterale dell’atto non può, pertanto, essere prevista come “mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell’intesa”, con sacrificio della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione e violazione, per l’effetto, del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012)». (sentenza n. 39 del 2013). Come si vede, la giurisprudenza ora citata si basa su un chiaro principio, desumibile dal richiamo alle intese come «atti a struttura necessariamente bilaterale»; dalla previsione di idonee procedure di reiterazione delle trattative, volte a superare le divergenze, con l’impiego di specifici strumenti di mediazione (*ex plurimis*: sentenze n. 121 del 2010; n. 24 del 2007; n. 339 del 2005); dalla partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale. Il principio si traduce nell’onere per le parti di sostenere un dialogo, e quindi di tenere un comportamento collaborativo, che consenta di pervenire in termini ragionevoli alla definizione del procedimento».

(*Considerato in diritto*, 3.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 307/2013 (red. Tesauro)**

#### ***Riconducibilità della disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”***

«(...) secondo l’indirizzo di questa Corte, la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili deve essere ricondotta alla materia di competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 275 del 2012), i cui principi fondamentali, vincolanti le Regioni, sono contenuti nelle norme del d.lgs. n. 387 del 2003 ed in specie nell’art. 12 (sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009), nonché nelle norme del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ed in specie negli artt. 5, 6 e 7 (sentenze n. 275 del 2012 e n. 99 del 2012)».

(*Considerato in diritto*, 2.2.1.)

\*\*\*

## **Sentenza n. 11/2014 (red. Napolitano)**

### ***Il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica***

«Questa Corte (...) ha affermato che (...) la normativa del d.lgs. n. 28 del 2011 «è espressione della competenza statale in materia di energia, poiché detta il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica, regime da applicarsi in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 272 del 2012). Inoltre, nella sentenza n. 313 del 2010 (...) ha dichiarato costituzionalmente illegittime quelle disposizioni che o assoggettavano a DIA o deregolamentavano, qualificando come attività libera, interventi che, ai sensi della normativa, statale avrebbero dovuto essere assoggettati ad autorizzazione unica. La ragione dell'illegittimità costituzionale di tali disposizioni è stata individuata nel fatto che le procedure previste dalla disciplina statale sono volte a consentire il vaglio dei molteplici interessi coinvolti (per la tutela dei quali è disposta la partecipazione di soggetti diversi alla conferenza di servizi prevista per il rilascio dell'autorizzazione)».

*(Considerato in diritto, 5.2.)*

### ***Preclusione per le Regioni di determinare l'individuazione dei parchi eolici in assenza di "Linee guida".***

«Con molteplici pronunce (*ex multis*: sentenze nn. 344 e 168 del 2010) si è affermato che in assenza delle (...) "Linee guida" era preclusa alle Regioni la possibilità di determinare l'individuazione dei parchi eolici "poiché l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi preclusi alla costruzione dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata *ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003*". Si è in presenza (...) di un canone interpretativo di carattere generale, avendo questa Corte, anche recentemente (sentenza n. 62 del 2013) ribadito che "nelle materie di competenza concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005). In tali casi la disciplina statale costituisce principio generale della materia (sentenze n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

## **Sentenza n. 28/2014 (red. Cassese)**

### ***Compiti dello Stato e delle Province autonome nella disciplina delle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico***

«Da una interpretazione sistematica delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sulla disciplina delle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, dunque, discende che in tale materia, da un lato, spetta allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza: sentenza n. 1 del 2008), nonché stabilire i principi fondamentali (come per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia: sentenza 383 del 2005); dall'altro, compete alle Province autonome regolare tutti gli altri profili, quali, ad esempio, l'uso delle acque, la trasparenza delle concessioni e la disciplina delle funzioni amministrative».

*(Considerato in diritto, 4.1.)*

\*\*\*

## **Sentenza n. 119/2014 (red. Mattarella)**

### ***Riconducibilità della disciplina delle localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”***

«(...) questa Corte ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali (...) che intervenivano in materia di localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, ancorché collocate in zone sismiche, alla competenza legislativa concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (*ex plurimis*, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013, n. 383 del 2005) e all’ambito materiale relativo al «governo del territorio», parimenti ascrivibile al titolo competenziale dell’art. 117, terzo comma, Cost. (*ex multis*, sentenze n. 64 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 2.)*

### ***Procedimenti autorizzatori e principio di semplificazione amministrativa e celerità***

«Occorre ricordare che, avendo riguardo alla competenza concorrente, anche in specifico riferimento alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, questa Corte ha costantemente qualificato come principi fondamentali della materia le norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento autorizzativo (*ex plurimis*, sentenze n. 282 del 2009, n. 364 del 2006, n. 336 del 2005). Spetta pertanto soltanto al legislatore statale dettare

norme di principio volte a contemperare l'indispensabile coinvolgimento dei diversi livelli territoriali di governo con le ragionevoli esigenze di semplificazione amministrativa e di certezza circa la conclusione dei procedimenti che, rispondendo ad esigenze unitarie al fine della localizzazione degli impianti di interesse nazionale, devono essere garantite in modo uniforme sull'intero territorio dello Stato (tra le tante, sentenze n. 364 del 2006, n. 383 e n. 336 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 3.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 189/2014 (red. Amato)**

#### ***Procedimenti autorizzatori e principio di semplificazione amministrativa e celerità***

«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili deve essere ricondotta alla materia di competenza legislativa concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenza n. 275 del 2012). Questa Corte ha anche affermato che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel regolare l’installazione di detti impianti attraverso un procedimento che si conclude con il rilascio di un’autorizzazione unica (commi 3 e 4), reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009); tale norma, inoltre, è “ispirata a canoni di semplificazione” ed “è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa” (sentenza n. 344 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 199/2014 (red. Mattarella)**

#### ***Riconducibilità della disciplina della localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”***

«(...) questa Corte ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali che intervenivano in materia di fonti di energia rinnovabili (...) ad un tempo sia all’ambito materiale relativo alla «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, giusto il disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., sia a quello relativo alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., di potestà legislativa concorrente, in cui spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, affermando altresì che i parametri menzionati esprimono obiettivi convergenti, in quanto la produzione da fonti rinnovabili, non fossili è, per definizione, protettiva dell’ambiente (*ex plurimis*, sentenze n. 308, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366 e n. 119 del 2010 e n. 282 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 3.3.)*

### ***Localizzazione impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili***

Secondo la costante giurisprudenza della Corte l' art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 - che disciplina il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - è volto, «da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (*ex plurimis*, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 3.3.)*

### ***Potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”***

«(...) occorre ribadire quanto già affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 383 del 2005, secondo cui le competenze statutarie delle autonomie speciali in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute alle Regioni ordinarie, nello stesso ambito, dall'art. 117, terzo comma, Cost., sicché va ad esse applicato, in base al cosiddetta «clausola di maggior favore» prevista dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2003, n. 1 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il parametro costituzionale corrispondente (le già richiamate sentenze n. 165 del 2011 e n. 383 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 3.3.)*

### ***Localizzazione impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili***

Le Linee guida statali «indicano (...) i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, limitando, pertanto, l'intervento del legislatore regionale all'individuazione di puntuali aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui all'allegato 3 (paragrafo 17) del d.m. del 2010». La giurisprudenza della Corte «ritiene applicabili le “Linee guida” statali anche alle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 168 del 2010) – sia pure, per la Regione autonoma Sardegna, nei limiti della competenza paesaggistica primaria (sentenza n. 224 del 2012)» –e «non consente al legislatore regionale di adottare misure volte a precludere in maniera generalizzata la realizzazione degli impianti eolici in assenza delle richiamate Linee guida statali (tra le tante, sentenze n. 44 del 2011, n. 119 e n. 344 del 2010, n. 166 del 2009, n. 364 del 2006)».

*(Considerato in diritto, 3.3.)*

## **I TITOLI DELLE QUESTIONI**



**SENTENZA n. 307/2003**

**Pres. CHIEPPA - Rel. ONIDA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Finalità di tutela dell'ambiente - Ricorso governativo - Prospettata violazione della competenza esclusiva statale in materia - Sussistente possibilità di leggi regionali, adottate nell'esercizio di potestà concorrente o residuale - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s), terzo e quarto comma.

**Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici degli elettrodotti esistenti e dei corridoi per la loro localizzazione; direttiva regionale sull'ampiezza dei corridoi - Ricorso governativo - Prospettato contrasto con i principî della legge statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, comma 1 e comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma; legge 22 febbraio 2001, n. 36.

**Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Introduzione di un valore limite di induzione magnetica in prossimità di edifici e aree determinati - Sovrapposizione ai limiti fissati dallo Stato - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, comma 3.
- Costituzione, art. 117; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16.

**Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Elettrodotti non rispettosi del valore limite di induzione magnetica - Interventi di risanamento - Ricorso governativo - Violazione della competenza riservata allo Stato - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 3, comma 1 e comma 4.

**Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Procedura di risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150 KV o superiore a 150 KV - Ricorso governativo - Prospettata violazione della competenza statale in ordine ai criterî di elaborazione dei piani - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 3, commi 2, 3 e 4 (escluso l'inciso iniziale).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma; legge 22 febbraio 2001, n. 36.

**Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Regime sanzionatorio per superamento dei valori limite - Ricorso governativo - Sovrapposizione alla disciplina della legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 7.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15.

**Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Normativa transitoria - Adeguamento degli elettrodotti già autorizzati e sospensione della autorizzazione - Sovrapposizione alla disciplina fissata dalla legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 8.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16.

**SENTENZA n. 6/2004**

**Pres. CHIEPPA - Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Sistema elettrico nazionale - Misure urgenti adottate con decreto-legge - Ricorso della Regione Umbria - Prospettata carenza dei presupposti (necessità e urgenza) dell'atto governativo impugnato, nonché lamentata mancanza di fondamento nei poteri sostitutivi del Governo - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55).
- Costituzione, art. 77, secondo comma, e 120, secondo comma.

**Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Ricorsi delle Regioni Umbria, Basilicata e Toscana - Prospettata interferenza, con disciplina statale di dettaglio (anziché di principio), nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla potestà legislativa concorrente delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.**

- D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55).
- Costituzione, art. 117, primo, secondo e terzo comma.

**Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Ricorsi delle Regioni Umbria, Basilicata e Toscana - Prospettata indebita assunzione da parte dello Stato di una competenza amministrativa generale in assenza di esigenze unitarie e in contrasto con i criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Sussistenza di idonee modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali - Non fondatezza delle questioni.**

- D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55).
- Costituzione, art. 118.

**Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Autorizzazione unica con effetto di variante urbanistica - Ricorsi delle Regioni Basilicata e Toscana - Prospettata violazione della potestà legislativa regionale in materia di «governo del territorio» - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55), art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 117, primo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma.

**Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Esercizio degli impianti elettrici - Autorizzazione unica - Procedimento - Ricorso della Regione Umbria - Prospettata insufficienza delle norme a garanzia degli interessi regionali e locali, in contrasto**

**con il principio di buon andamento e di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55), art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 97, primo comma.

**Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Applicabilità della disciplina governativa di urgenza sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia e non oltre il 31 dicembre 2003 - Ricorso delle Regioni Umbria, Basilicata e Toscana - Prospettata indebita attribuzione allo Stato della potestà legislativa in materie oggetto di competenza concorrente, esercitabile dalle regioni anche entro il quadro dei principi desumibili dalle leggi vigenti - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55), art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

**Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Sospensione dell'efficacia di allegato a decreto governativo (d.P.C.m. 27 dicembre 1988) - Ricorso della Regione Umbria - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55), art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**SENTENZA n. 7/2004**

**Pres. CHIEPPA - Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

- Regione Piemonte - Energia elettrica - Disposizioni regionali sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia - Conferimento alla Regione della facoltà di adozione di linee guida - Assunto contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, con i principi fondamentali della materia, nonché lamentata irragionevolezza - Applicabilità alla rete regionale delle «regole tecniche» adottate dal gestore nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 79 del 1999), alle quali gli impianti progettati devono uniformarsi - Salvezza di ulteriori criteri affidati alla Regione - Non fondatezza della questione.**
- Legge Regione Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera *i*).
  - Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera *e*), e terzo; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 3, comma 6.

**SENTENZA n. 8/2004**

**Pres. CHIEPPA - Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Energia elettrica - Disposizioni in materia - Trasporto di energia - Opere e infrastrutture - Funzioni amministrative - Ricorso governativo - Assunta violazione delle competenze riservate allo Stato (elettrodotti con tensione superiore ai 150 KV e) per l'importazione e l'esportazione dell'energia - Riferibilità della norma alle opere di competenza regionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, art. 9.
- D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110, art. 2.

**SENTENZA n. 112/2004**

**Pres. ZAGREBELSKY, Rel. CAPOTOSTI**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Regione Marche - Risparmio energetico - Misure urgenti - Potere sostitutivo regionale nei confronti di enti locali - Nomina di un commissario ad acta, da parte del difensore civico regionale, per provvedere in via sostitutiva in luogo del Comune inadempiente - Incidenza in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita ai Comuni - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, art. 10.
- Costituzione, artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera *p*), e 120.

**SENTENZA n. 172/2004**

**Pres. ZAGREBELSKY, Rel. ZAGREBELSKY**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Regione Marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Localizzazione e costruzione - Ricorso del Governo - Asserita incidenza in settori di competenza esclusiva statale, omessa considerazione delle norme statali in materia - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, art. 4, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *e*), *h*), *l*), e *s*), e terzo comma.

**Regione Marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Autorizzazione all'esercizio provvisorio - Previsione di perizia giurata attestante il rispetto della normativa fiscale, sanitaria, ambientale, di sicurezza antincendio, urbanistica, di tutela dei beni storici o artistici - Ricorso del Governo - Asserita incidenza in materie di competenza esclusiva statale, omessa considerazione delle norme statali - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, art. 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *e*), *h*), *l*), e *s*), e terzo comma.

**Regione Marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Attribuzione al Presidente della Giunta di poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia relativa agli "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane", lesione della riserva statale nella disciplina degli interventi sostitutivi - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, art. 11, comma 2.
- Costituzione, art. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera *p*), e 120, secondo comma.



**SENTENZA n. 261/2004**

**Pres. ZAGREBELSKY, Rel. MADDALENA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Imposte e tasse - Tributi degli enti locali - Sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica - Disciplina statale per la fissazione delle basi di calcolo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata invasione della competenza legislativa regionale in materia di energia elettrica - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10.
- Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma.

**SENTENZA n. 336/2005**

**Pres. CAPOTOSTI, Rel. QUARANTA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Telecomunicazioni - Impianti e condutture di energia elettrica o tubazioni - Necessità di nulla osta del Ministero delle comunicazioni, e potere di vigilanza e controllo sulla esecuzione dei lavori - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente, nelle materie del governo del territorio e dell'ordinamento della comunicazione, per il carattere di dettaglio della disciplina, nonché della competenza amministrativa - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 95.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**SENTENZA n. 383/2005**

**Pres. CAPOTOSTI, Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione in concessione, secondo le disposizioni di legge, delle attività del settore energetico relative a distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché trasmissione e dispacciamento di energia elettrica - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lettera *c*).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo stato anche avvalendosi dell'autorità dell'energia elettrica e il gas - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di distribuzione sia nazionale che locale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo stato anche avvalendosi dell'autorità dell'energia elettrica e il gas - Competenze statali nel settore del gas naturale - Determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale residuale in materia di stoccaggio - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3).
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Salvaguardia delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata limitazione della potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione locale già in**

**essere - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 33.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Elencazione delle attività sottoposte a regimi autorizzativi - Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali - Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti, dismissioni e variazione della capacità di lavorazione e di stoccaggio - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 56, 57 e 58.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della competenza ad autorizzare l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 mw, anche in deroga ai normali valori di emissioni nell'atmosfera e ai limiti di temperatura degli scarichi termici - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Riconducibilità dei poteri di deroga alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Inerenza del potere di deroga a quello di autorizzazione - Non fondatezza delle questioni.**

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

**Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive del potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturali, nonché di approvare i piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti di trasporto - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Incidenza del potere di emanazione degli indirizzi sul territorio e sui poteri regionali - Mancata previsione della intesa con la Conferenza unificata su detti indirizzi - Illegittimità costituzionale *'in parte qua'*.**

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-ter, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

**Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Previsione che le Regioni (e le Province autonome) disciplinino i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di propria competenza in conformità ai principi e ai termini stabiliti dalla legge statale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - giustificazione della chiamata in sussidiarietà in capo allo Stato dei poteri autorizzatori delle reti nazionali - Natura di principio fondamentale della previsione di un termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo, e 118.

**Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Previsione che le Regioni (e le Province autonome) disciplinino i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di propria competenza in conformità ai principi e ai termini stabiliti dalla legge statale - Previsto esercizio di potere sostitutivo in caso di inerzia della regione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata estensione del potere sostitutivo statale - Esplicito rinvio all'art. 120 Cost. - Conseguente operatività dei presupposti previsti per l'esercizio del potere sostitutivo - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*, comma 5.
- Costituzione, art. 120.

**Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Prevista applicazione, per la costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 mw, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 7 del 2002 - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata natura di dettaglio dell'intera normativa, con lesione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*, comma 8.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia garantendo l'assenza di oneri con effetti economici, diretti ed indiretti, ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che le prevedono - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indeterminatezza della categoria «effetto economico**

**indiretto» - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Natura di principio fondamentale della disposizione censurata - Non fondatezza della questione.**

– Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera c).

– Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia - Esclusione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata mancata previsione di misure di riequilibrio territoriale stante l'incidenza che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono avere sul territorio - Denunciata violazione della competenza regionale in materia di governo del territorio e delle competenze amministrative regionali in materia di energia - Imposizione al legislatore regionale di un divieto solo in considerazione della fonte rinnovabile di alimentazione degli impianti - Irragionevole compressione delle potestà regionali - Illegittimità costituzionale *'in parte qua'*.**

– Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f).

– Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo stato - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *'in parte qua'*.**

– Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera g).

– Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo stato - Programmazione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti - Ricorso della regione toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalla articolazione territoriale delle reti energetiche di interesse nazionale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità di intesa forte**

**con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera h).
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo stato - Individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici al fine di garantire la sicurezza strategica, comprensiva degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico, sviluppo di tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalle predette attività - Mancata previsione dell'intesa con la regione interessata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Compressione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Necessità dell'intesa forte con le Regioni e le Province interessate alla individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici - Insufficienza del richiamo alla disciplina della legge n. 443 del 2001 - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera l).
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo stato nel settore elettrico - Approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità della previsione di moduli collaborativi nella forma della intesa forte con la Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1 comma 8 lettera a) punto 3)
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo stato nel settore elettrico - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di distribuzione e per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di potenza termica superiore ai 300 mw «sentita la Conferenza unificata» - Ricorso della Regione**

**Toscana - Denunciata lesione delle competenze amministrative attinenti a materie regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Inidoneità del mero parere della Conferenza unificata - Necessità dell'intesa con la Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1 comma 8 lettera a) punto 7)
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo stato nel settore del gas naturale - Determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - Ricorso della regione toscana - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di stoccaggio, violazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione - Incidenza dei poteri chiamati in sussidiarietà su molteplici funzioni delle regioni e province autonome interessate - Necessità dell'intesa con queste ultime - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1 comma 8 lettera b) punto 7)
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione al ministro delle attività produttive della emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi - Ricorsi della regione toscana e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata esclusione delle regioni e delle province autonome dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà - Incidenza degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas sui poteri regionali - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.**

- Legge 23 agosto 2004 n. 239, art. 1 comma 24 lettera a) nella parte in cui sostituisce il decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, art. 1-ter comma 2, convertito con modificazioni in legge 23 ottobre 2003 n. 290
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione al ministro delle attività produttive della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai**



**gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale - Ricorsi della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento - Violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Attribuzione al ministro di un potere di controllo a discrezionalità limitata - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 2004 n. 239, art. 1 comma 24 lettera a) nella parte in cui sostituisce il decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, art. 1-ter comma 2, convertito con modificazioni in legge 23 ottobre 2003 n. 290.
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle Disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 mw termici - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata modifica dell'assetto delle competenze così come previste dalla precedente disciplina legislativa fondata sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative e con il principio di leale collaborazione - Disposto riordino dell'intero settore energetico - Introduzione, con le pronunce di illegittimità costituzionale contenute nella medesima sentenza, di adeguati strumenti di codeterminazione paritaria tra Stato e Autonomie regionali - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 2004 n. 239, art. 1 comma 26 nella parte in cui sostituisce il decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, art. 1-sexies comma 1 convertito con modificazioni nella legge 23 ottobre 2003 n. 290.
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Previsto esercizio, con decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente, del potere sostitutivo statale in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le regioni interessate nel termine prescritto - Ricorsi della regione toscana e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata previsione dell'uso del potere sostitutivo in assenza dei presupposti che ne legittimano l'utilizzo, con declassamento dell'intesa da «forte» a «debole» - Lamentata attribuzione del potere sostitutivo al governo nella sua collegialità - Violazione del principio di leale collaborazione - Incompatibilità con le garanzie costituzionali delle autonomie regionali e provinciali di un potere sostitutivo attribuito allo stato in relazione a funzioni attratte in sussidiarietà e per lo svolgimento delle quali è richiesta l'intesa «in senso forte» - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 23 agosto 2004 n. 239, art. 1 comma 26 nella parte in cui sostituisce il decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, art. 1-sexies comma 4-*bis* convertito con modificazioni nella legge 23 ottobre 2003 n. 290.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - prevista applicazione della nuova disciplina ai procedimenti autorizzatori in corso - Ricorso della Provincia Autonoma di Trento - denunciata violazione della competenza provinciale in materia di energia e di governo del territorio - Disciplina transitoria non irragionevole - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 2004 n. 239, art. 1 comma 26 nella parte in cui sostituisce il decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, art. 1-sexies comma 4-*ter* convertito con modificazioni nella legge 23 ottobre 2003 n. 290.
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Salvaguardia delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere - Ricorso della regione toscana - Denunciata limitazione della potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione già in essere attraverso l'attribuzione unicamente al ministro delle attività produttive di apportare modifiche o variazioni alle convenzioni - Lamentata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Norma transitoria volta a garantire certezza di rapporti giuridici già instaurati dai concessionari - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1 comma 33.
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Elencazione delle attività sottoposte a regimi autorizzativi - Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali - Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti, dismissioni e variazione della capacità di lavorazione e di stoccaggio - Attività liberamente demandate all'operatore - Ricorso della regione toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale attraverso normativa statale di dettaglio - Violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio, nonché del principio di sussidiarietà - Qualificazione della individuazione delle attività soggette ad autorizzazione come principio fondamentale della materia - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1 commi 56, 57 e 58.

- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di rilascio del permesso di ricerca e di concessione di idrocarburi - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Competenza riservata allo stato d'intesa con le regioni - Ricorso della regione toscana - Denunciato mancato richiamo nella disciplina di dettaglio dell'intesa con le Regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione - Questione sollevata sulla base di un'erronea interpretazione delle disposizioni censurate - Non fondatezza.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1 commi 77, 78,79,80,81,82 e 83.
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Determinazione della misura massima del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio che può essere stabilito, a seguito di specifici accordi tra la Regione, gli enti locali e i titolari di concessioni di coltivazioni in terraferma - Previsione che la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti - Ricorso della regione toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Impropria restrizione della discrezionalità legislativa regionale quanto agli effetti della mancata sottoscrizione degli accordi - Illegittimità costituzionale *'in parte qua'*.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1 comma 84.
- Costituzione, artt. 117 comma 3 e 118.

**Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Delega al Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni in materia di energia - Ricorso della regione toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia - Principi e criteri direttivi non eccedenti i limiti della potestà legislativa statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1 comma 121.
- Costituzione, artt. 117 comma 3.

**SENTENZA n. 103/2006**

**Pres. MARINI, Rel. QUARANTA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento elettromagnetico - Norme della Regione Abruzzo - Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv - Misure di prescrizione e incentivazione rivolte ai gestori per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato - Ricorso del Governo - Lesione della competenza statale in materia di politica energetica nazionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 2, comma 5.
- Costituzione, art. 117.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento elettromagnetico - Norme della Regione Abruzzo - Passaggio di elettrodotto in aree soggette a vincoli - Parere della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza legislativa dello Stato in materia di tutela dei beni culturali - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, art. 16, comma 5; legge Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 5, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s).

**SENTENZA n. 133/2006**

**Pres. MARINI, Rel. AMIRANTE**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione di un fondo statale speciale destinato alla ricerca scientifica, all'ambiente e alla produzione di energia da fonti rinnovabili - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Intervento finanziario diretto statale invasivo della competenza legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, lesione del principio di leale collaborazione - Necessità di prevedere nella fase di attuazione e di erogazione delle risorse, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 248.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**SENTENZA n. 246/2006**

**Pres. MARINI, Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia Legge della Regione Emilia-Romagna - Obbiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali - Riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché assicurazione delle condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di ricerca, produzione e distribuzione di qualsiasi forma di energia - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente nonché lesione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materie di competenza concorrente, che conservano allo Stato la "determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale" - Esclusione - Disposizione riconducibile alla disciplina dell'energia attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, non invasiva delle competenze esclusive statali in materia di ambiente né di alcun principio fondamentale dello Stato - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 3, lett. c).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s), e comma terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 69, comma 1, lett. e).

**Energia Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione dell'esercizio da parte della Regione di funzioni concernenti l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002 - Riferimento generico da interpretarsi come implicito richiamo all'intesa di cui all'art. 1, comma 2 - Implicito richiamo all'intesa in sede di Conferenza permanente di cui all'art. 1, comma 1 - Esclusione - Possibilità di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 1, lett. k).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55, art. 1, comma 1.

**Energia Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione di funzioni esercitate da parte della Regione, in conformità agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale per il raggiungimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in funzione del «fabbisogno interno» regionale - Asserita violazione di principi fondamentali che attribuiscono tali funzioni allo Stato - Perseguimento di finalità il cui conseguimento deve essere assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione - Disposizione che impone di tener conto, nel predisporre gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale, delle esigenze della rete nazionale - Non fondatezza della questione**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 1, lett. k).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 3.

**Energia Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione di funzioni esercitate da parte della Regione, in conformità agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale per il raggiungimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in funzione del «fabbisogno interno» regionale - Principi fondamentali che attribuiscono allo Stato il compito di assicurare l'adeguatezza delle attività energetiche a standard di sicurezza e qualità del servizio - Asserita violazione di principi derivante dall'attribuzione di tali compiti alla Regione - Conferimento dei compiti, da parte della legge n. 239 del 2004, anche alle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 1, lett. k).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera d).

**Energia Legge della Regione Emilia-Romagna - Procedure autorizzative degli impianti energetici di competenza degli enti locali - Applicabilità, fino all'entrata in vigore dei regolamenti locali, della disciplina contenuta nei regolamenti adottati dalla Giunta regionale per le procedure autorizzative di propria competenza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata previsione di norme regolamentari "suppletive"- Sussistenza - Invasione della potestà dei Comuni o delle Province ad adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 16, comma 7.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

**Energia Legge della Regione Emilia-Romagna - Messa fuori servizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA - Prevista autorizzazione di termini e modalità da parte dell'Amministrazione competente - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della competenza statale in ordine al procedimento di messa fuori servizio - Contrasto con la legislazione statale di principio - Esclusione - Riferibilità della disposizione impugnata unicamente agli impianti di energia che rientrano nell'ambito delle competenze provinciali e regionali - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 20, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-*quinq*ues.

**Energia Legge della Regione Emilia-Romagna - Prevista stipulazione di intese della Regione con lo Stato a fini di integrazione e coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata possibile incidenza sull'ordinamento e sull'organizzazione amministrativa dello Stato - Contrasto con il principio fondamentale della**

**legislazione statale che prevede l'intesa tra Stato e Regione soltanto per i singoli procedimenti di autorizzazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 21.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. g) e comma terzo; d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55, art. 1, commi 1 e 2.

**Energia Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsto promuovimento di intese da parte della Regione con l'Autorità nazionale per l'energia elettrica ed il gas - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata possibile incidenza sull'ordinamento e sull'organizzazione di un'istituzione avente competenza nazionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 22, comma 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. g).



**SENTENZA n. 248/2006**

**Pres. MARINI, Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia Legge della Regione Toscana - Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Subordinazione a misure di compensazione e riequilibrio ambientale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio fondamentale della normativa statale secondo cui l'autorizzazione per quegli impianti non può essere subordinata a misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della normativa statale - Conseguente possibile determinazione, da parte dello Stato e delle Regioni, di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 13 e 26.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6.

**Energia Legge della Regione Toscana - Disciplina del diritto di accesso ai servizi energetici - Assoggettamento a "speciali modalità di svolgimento" per garantire la realizzazione del diritto di accesso - Ricorso del Governo della Repubblica - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore energetico - Denunciato contrasto con la normativa statale in tema di regime concessorio con effetti uniformi su tutto il territorio nazionale, preclusivo di un'offerta energetica differenziata - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla competenza regionale concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia - Possibilità di interpretare le stesse come riferite alle sole attribuzioni compatibili con le esigenze del complessivo sistema energetico nazionale - Possibilità per le Regioni di sviluppare e arricchire il livello delle prestazioni garantite dalla legislazione statale - Non incidenza sul titolo concessorio di esercizio dell'attività distributiva - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.**

- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *m*), e terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. *c*), e comma 8, lett. *a*), n. 1).

**Energia Legge della Regione Toscana - Prevista stipula di contratti di servizio con i concessionari del servizio di approvvigionamento e distribuzione di energia in aggiunta alle concessioni di distribuzione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i principi fondamentali del carattere nazionale e dell'unicità per ciascun comune della concessione di distribuzione dell'energia elettrica e dell'attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas della definizione dei livelli di qualità - Censure concernenti il servizio di distribuzione**

**dell'energia e non anche quello di approvvigionamento - Contrasto della disciplina censurata con il principio fondamentale dell'attribuzione in concessione dell'attività distributiva dell'energia - Illegittimità costituzionale parziale.**

- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 28, commi 1, 3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1); legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. h).

**Energia Legge della Regione Toscana - Possibilità per le amministrazioni competenti di incidere sul regime delle concessioni di distribuzione dell'energia già rilasciate - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio fondamentale del regime concessorio statale con effetti uniformi su tutto il territorio nazionale - Previsione, contenuta nella legge n. 239 del 2004, della salvezza delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica in essere - Attribuzione al Ministro delle attività produttive del potere di proporre modifiche alle relative convenzioni - Natura transitoria della normativa statale finalizzata alla salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici - Conseguente preclusione per le Regioni di incidere sulle concessioni di distribuzione già rilasciate - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 29.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1).

**Energia Legge della Regione Toscana - Previsione della stipula dei contratti di servizio e della modificazione o integrazione delle convenzioni accedenti alle concessioni con detti contratti anche a favore dei consumatori - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio fondamentale del regime concessorio statale con effetti uniformi su tutto il territorio nazionale - Contenuto della disposizione censurata costituito dall'applicazione di disposizioni (artt. 28 e 29) già dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 32.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1).

**Energia Legge della Regione Toscana - Possibilità per ogni cliente finale di energia elettrica nel territorio regionale di acquisire, su richiesta, la qualifica di "cliente idoneo" dal 1° gennaio 2006 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio fondamentale della normativa statale che prevede il diverso termine del 1° gennaio 2007, in attuazione di direttive comunitarie - Lamentata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Termine finalizzato a garantire la tutela dei consumatori e il processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale - Natura di principio fondamentale della determinazione uniforme della data per l'acquisizione della predetta qualità - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.**

- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 30, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo (e primo); d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 1, comma 30, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

**Energia Legge della Regione Toscana - Attribuzione alla Regione del compito di valutare segnalazioni e reclami dei consumatori - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio fondamentale della normativa statale di attribuzione delle funzioni relative ai reclami all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - Lamentata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e della competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti con l'Unione europea e tutela della concorrenza - Mera previsione della possibilità per Regioni ed enti locali di valutare segnalazioni e reclami - Esclusione di qualsiasi incidenza sulla integrità delle attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di ogni alterazione del sistema energetico e del suo mercato - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 33.
- Costituzione, artt. 117, commi primo, secondo, lett. a) ed e), e terzo; legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. m).

**Energia Legge della Regione Toscana - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di rilasciare autorizzazioni in sanatoria degli impianti compresi tra i 30.000 e i 150.000 volts - Ricorso del Governo della Repubblica - Lamentato contrasto con il principio fondamentale della attribuzione al Ministero delle attività produttive della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto - Riferibilità della prevista autorizzazione in sanatoria esclusivamente agli elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 38
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-*sexies*, come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

**Energia Legge della Regione Toscana - Prevista disapplicazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, di disposizioni statali concernenti le modalità di rilascio del nulla osta ministeriale per le costruzioni di linee elettriche in caso di urgenza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione di norme fondamentali statali nella materia di legislazione concorrente "ordinamento della comunicazione" concernenti la perdurante vigenza delle disposizioni di cui si prevede la disapplicazione - Limitazione delle censure alla sola pretesa disapplicazione dell'art. 113 del regio decreto n. 1775 del 1933 - Erronea prospettazione delle censure - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 42.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 95, comma 2, lett. c).

**Energia Legge della Regione Toscana - Competenze della Regione e degli enti locali - Rinvio alle censure formulate riguardo ad altre disposizioni della medesima legge - Carattere meramente ricognitivo della disposizione impugnata - Svuotamento di contenuto conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme richiamate - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettere e), l) e m), e terzo.

**SENTENZA n. 364/2006**

**Pres. BILE, Rel. SAULLE**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Ambiente (tutela dell') - Impianti di energia eolica - Norme della Regione Puglia - sospensione, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale (e, comunque, fino al 30 giugno 2006), delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti eolici presentate dopo il 31 maggio 2005 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di attuazione degli impegni internazionali e comunitari, di tutela dell'ambiente e della concorrenza, nonché delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili - Riconducibilità della materia a quella della «produzione, trasporto, e distribuzione nazionale dell'energia» di competenza legislativa concorrente delle Regioni - Violazione del principio fondamentale, stabilito con legge statale in attuazione della direttiva comunitaria, del termine massimo di conclusione del procedimento autorizzatorio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di incostituzionalità.**

- Legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettere *a*), *e*) e *s*), e terzo.

**SENTENZA n. 1/2008**

**Pres. BILE, Rel. MADDALENA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserta lesione delle prerogative regionali per non adeguato vaglio parlamentare nonché del principio di leale collaborazione per mancata considerazione del parere negativo espresso in Conferenza Stato-Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi da 483 a 492.
- Costituzione, art. 72.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Procedura di gara per l'assegnazione di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna - Violazione della competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento amministrativo - Illegittimità costituzionale *'in parte qua'*.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 483, seconda parte.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Previsione, da parte del legislatore statale, di norma di dettaglio lesiva della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 485.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Disciplina di dettaglio del regime di proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Declaratoria di illegittimità costituzionale concernente il regime della proroga delle concessioni in atto - Illegittimità costituzionale in via consequenziale della disciplina denunciata.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 486, 487 e 488.

- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione dell'obbligo di adeguamento anche alle disposizioni di cui ai commi da 485 a 488, già dichiarati costituzionalmente illegittimi - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *'in parte qua'*.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**SENTENZA n. 168/2008**

**Pres. BILE, Rel. GALLO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, nell'anno 2007, dei costi della fornitura energetica per finalità sociali - Determinazione delle condizioni e modalità di utilizzo del fondo con atto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Introduzione di vincolo di destinazione specifica del fondo in riferimento all'anno 2007 - Violazione della competenza legislativa residuale in materia «servizi sociali» - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Conseguente assegnazione generica del fondo alle Regioni per il perseguimento di finalità sociali.**

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 362, 363 e 364.

– Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, nel biennio 2008-2009, dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili - Determinazione delle condizioni e modalità di utilizzo del fondo con atto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Unilaterale previsione di un vincolo di destinazione del fondo, pari a 11 milioni annui di euro nel biennio 2008-2009, per interventi di efficienza energetica - Omessa previsione del raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata a salvaguardia delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.**

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 364.

– Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, negli anni successivi al 2009, dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili - Utilizzazione della dotazione, nel limite di 100 milioni di euro annui, per copertura indistinta delle finalità del Fondo - Ricorso della Regione Lombardia - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Unilaterale previsione di un vincolo di destinazione del fondo, pari a 100 milioni annui di euro per gli anni successivi al 2009, per interventi di efficienza energetica - Omessa previsione del raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata a salvaguardia delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.**

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 362.

– Costituzione, artt. 117, 118 e 119.



**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi di efficienza energetica per l'illuminazione, pari a 11 milioni di euro per il biennio 2008-2009, a valere su apposito Fondo statale - Disposizione connessa ad altra ritenuta illegittima 'in parte qua' - Necessità di estendere la declaratoria per sussistenza di analoghi vizi - Unilaterale quantificazione dell'ammontare dell'onere, pari a 11 milioni annui di euro nel biennio 2008-2009, per far fronte ad interventi di efficienza energetica - Omessa previsione del raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata a salvaguardia delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' in via consequenziale.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 365.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per l'individuazione o la creazione di strutture amministrative per la gestione degli interventi di carattere sociale, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita lesione di competenze legislative e amministrative della Regione nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Sussistenza di adeguato meccanismo concertativo a salvaguardia del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 365.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**SENTENZA n. 342/2008**

**Pres. FLICK, Rel. MADDALENA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia Legge della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità non superiore a 13 m.c. - Controlli dell'assessorato regionale della sanità tramite le competenti ASL - Disciplina delle modalità e del contenuto di dette verifiche - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto e sovrapposizione con la disciplina statale - Denunciata violazione della competenza statale in materia di energia, nonché disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 117; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettere c) e d).

**SENTENZA n. 88/2009**

**Pres. BILE, Rel. MADDALENA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Competenza delle Province al rilascio dell'autorizzazione solo previa delega regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta spettanza alla Provincia, e non più alla Regione, della legittimazione a rilasciare l'autorizzazione - Conseguente asserita interferenza, con norma di dettaglio, nelle competenze legislative amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia" - Erroneo presupposto interpretativo - Persistenza della titolarità del potere autorizzatorio in capo alla Regione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 158, lett. a).
- Costituzione, artt. 117 e 118; 5 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Attribuzione di nuove competenze all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 165.
- Costituzione, artt. 117 e 118; 5 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione per gli impianti offshore - Competenza attribuita al Ministero dei trasporti, con partecipazione anche delle Regioni ai sensi della legge n. 241 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", del principio di leale collaborazione - Partecipazione, ex lege n. 241 del 1990, anche delle Regioni al procedimento autorizzatorio, a salvaguardia dell'esercizio delle competenze ad esse spettanti in materia - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 158, lett. c).
- Costituzione, artt. 117 e 118; 5 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

**SENTENZA n. 282/2009**

**Pres. AMIRANTE, Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Molise - Disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Individuazione di aree ritenute non idonee all'installazione - Violazione di un principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Contrasto con la previsione statale che riserva alla Conferenza unificata il compito di adottare le linee guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.**

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), e n).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10 (Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettere a) ed e)).

**Energia - Norme della Regione Molise - Disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Divieto di installazione degli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale - Violazione di un principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"- Contrasto con le previsioni statali riguardanti la competenza al rilascio dell'autorizzazione degli impianti e all'esercizio delle funzioni amministrative per l'utilizzazione del demanio marittimo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.**

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 2, comma 1, lett. m).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. l) (Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera a)).

**Energia - Norme della Regione Molise - Disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Fissazione di limiti di potenza massima per il rilascio delle autorizzazioni nelle more della definizione degli obiettivi indicativi regionali ed estensione della operatività dei limiti anche alle fasi istruttorie già avviate - Violazione di un principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"- Elusione della previsione statale che stabilisce il termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.**

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, artt. 3 e 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 4 (Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera a)).

**Energia - Norme della Regione Molise - Disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Previsione del versamento di un contributo di istruttoria crescente con la potenza degli impianti - Natura di misura di compensazione patrimoniale destinata (secondo l'interpretazione testuale della disposizione e i relativi i lavori preparatori) a favore della Regione o della Provincia eventualmente delegata - Violazione di un principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"- Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.**

- Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, art. 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lett. *f*) (Costituzione, artt. 3, 97, 41, 117, primo e secondo comma, lettere *e*) ed *a*)).

**SENTENZA n. 339/2009**

**Pres. AMIRANTE, Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Strategia energetica nazionale - Definizione demandata al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico previa convocazione di apposita Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente - Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Esclusione - Determinazione dei soli "obiettivi" strategici in campo energetico - Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi fondamentali in materia di "energia" - Non fondatezza della questione.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

**Energia - Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi - Pubblicazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali non produttivi, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, in base a modalità stabilite con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta esclusione dell'intesa con la Regione interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del giacimento, con conseguente asserita violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie "energia" e "governo del territorio" - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

**Energia - Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi - Pubblicazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali non produttivi, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Mancata previsione di adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del decreto ministeriale - Conseguente violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie "energia" e "governo del territorio", nonché del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle comunicazioni - Ammissione prioritaria dei progetti di investimento redatti sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Mancata previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Conseguente violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie "energia", "governo del territorio" e "ordinamento della comunicazione", nonché del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 10, che aggiunge il comma *c-ter* all'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

**SENTENZA n. 119/2010**

**Pres. AMIRANTE, Rel. FINOCCHIARO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Puglia - Accordi tra la Giunta regionale e operatori industriali - Rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", nonché lesione del principio di eguaglianza e del principio di iniziativa economica - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in aree agricole di particolare pregio, nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree protette nazionali e regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale - Misura adottata in assenza delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" nonché del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale - Estensione degli effetti della pronuncia al comma 3 dello stesso art. 2 della legge denunciata (in quanto rimasto privo di oggetto).**

- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 2, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 1 e 10.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio di attività (DIA) per alcune tipologie di impianti specificatamente elencati - Contrasto con la normativa nazionale che prevede, solo con decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, l'individuazione di maggiori soglie di capacità di generazione e le caratteristiche dei siti di installazione per quali si procede con la disciplina della DIA - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 3, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 5.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disciplina transitoria - Applicabilità della**



**nuova normativa a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 7, comma 1.
- Costituzione art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 4.

**SENTENZA n. 120/2010**

**Pres. AMIRANTE, Rel. FINOCCHIARO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Puglia - Costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Esenzione dall'obbligo di munirsi di titolo abilitativo (autorizzazione o denuncia) per "le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate», in quanto ricomprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria - Conseguente sottrazione alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale - Violazione della normativa comunitaria e statale in tema di VIA - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 4, comma 4.
- Costituzione, artt. 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Modalità di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione - Riduzione dei termini procedurali per la partecipazione di titolari di interessi pubblici o privati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario in materia di VIA, della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 24; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, art. 6, paragrafi 2, 3 e 4.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Catasto informatico regionale degli elettrodotti - Attribuzione alle province del compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettromagnetico prodotti dalle reti elettriche e di comunicarli successivamente all'ARPA - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale di principio che attribuisce l'attività di controllo nel settore alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) - Insussistente contraddizione tra la titolarità provinciale del controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico e la collocazione presso l'ARPA del Catasto informatico degli elettrodotti - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 19, comma 2.
- Costituzione art. 117, terzo comma; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 14.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Procedura abbreviata di autorizzazione per gli elettrodotti già in esercizio privi di autorizzazione o con autorizzazione provvisoria ai sensi del r.d. n. 1775 del 1933 - Equivalenza all'autorizzazione della pubblicazione di apposita domanda sul sito informatico della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario, della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 20, comma 2.
- Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. *a)* ed *s)*; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 20; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.

**SENTENZA n. 124/2010**

**Pres. AMIRANTE, Rel. SAULLE**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Violazione di normativa statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, art. 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 4.

**Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Individuazione dei limiti massimi di potenza autorizzabili nel 2009, nelle more della approvazione del PEAR (piano energetico ambientale regionale) - Violazione delle norme internazionali e comunitarie - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, art. 2.
- Costituzione, artt. 41 e 117, primo comma; legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001; direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006.

**Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili Costituzione, per ciascuna fonte, di una riserva strategica regionale (SERC) sino al venti per cento, finalizzata ad azioni per lo sviluppo industriale regionale - Discriminazione delle imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale, con pregiudizio per la libertà di circolazione delle persone e delle cose fra Regioni - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 41.

**Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Decadenza *ope legis* delle istanze di autorizzazioni pendenti, presentate prima dell'entrata in vigore della legge che risultino in contrasto con essa o che ne pregiudichino l'attuazione - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di certezza del diritto, di buona fede, affidamento, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, art. 5, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 97; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2 e 3.

**Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Elenco di tipologie di impianti soggetti alla sola disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) - Violazione della disciplina statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato sub 1, punto 2.3.
- Costituzione, artt. 41 e 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 5.

**Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici - Studio delle potenzialità anemologiche del sito che siano tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento - Violazione della disciplina statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato sub 1, punto 4.2, lett. f).
- Costituzione art. 117, terzo comma; d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10.

**Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione unica - Deliberazione favorevole del consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto - Violazione della disciplina statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato sub 1, punto 4.2, lett. i).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3.

**Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione unica - Previsione di condizioni ed oneri economici a carico del richiedente - Violazione della disciplina statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato sub 1, punto 4.2, lett. l) ed o).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f).

**SENTENZA n. 168/2010**

**Pres. AMIRANTE, Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Val d'Aosta - Impianti di energia eolica - Individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti, sulla base delle linee-guida regionali - Misure adottate in assenza delle linee-guida nazionali, previste dalla legislazione statale con modalità di assunzione informate al principio di leale collaborazione - Violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, art. 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10.

**Energia - Norme della Regione Val d'Aosta - Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici sul territorio regionale - Sospensione dei procedimenti di autorizzazione sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti, sulla base delle linee-guida regionali - Contrasto con la previsione statale che stabilisce il termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti - Violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, art. 6, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 4.

**SENTENZA n. 194/2010**

**Pres. AMIRANTE, Rel. FINOCCHIARO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Molise - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico - Attribuzione ai Comuni della competenza autorizzativa secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali - Contrasto con la normativa nazionale che regola i titoli abilitativi e l'applicabilità di procedure semplificate - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- Legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; (Costituzione, artt. 3 e 97).

**SENTENZA n. 215/2010**

**Pres. AMIRANTE, Rel. MAZZELLA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia - Realizzazione da effettuarsi da parte di uno o più commissari straordinari del Governo, con ricorso a capitale prevalentemente o interamente privato - Violazione dei canoni di pertinenza e proporzionalità che legittimano l'attrazione in sussidiarietà allo Stato di funzioni di competenza delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.**

- D.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. *a*), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, commi primo e secondo; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1.



**SENTENZA n. 278/2010**

**Pres. AMIRANTE, Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Ricorso della Regione Lazio - Asserito illegittimo conferimento della delega legislativa in una materia riservata alla competenza legislativa concorrente (governo del territorio), in considerazione del carattere necessariamente dettagliato della legislazione delegata - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 117, terzo comma.

**Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Lazio e Basilicata - Dedotto inadeguato coinvolgimento del sistema regionale, con pregiudizio delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Toscana e Lazio - Ritenuta violazione delle prerogative legislative e amministrazioni delle Regioni, con pregiudizio del principio di leale collaborazione - Erroneo presupposto interpretativo - Non applicazione della disposizione censurata alle intese con le Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. f).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

**Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Possibilità di dichiarare i siti prescelti "aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione" - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative regionali, nonché del principio di leale collaborazione, per chiamata in sussidiarietà, in difetto dell'intesa con la Regione interessata - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. a).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

**Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Possibilità di dichiarare i siti prescelti "aree di interesse strategico nazionale, soggette a**

**speciali forme di vigilanza e di protezione" - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali nelle materie di competenza concorrente del "governo del territorio" - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. a).
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

**Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche - Ritenuta inerenza della disposizione denunciata alle materie di competenza legislativa concorrente produzione dell'"energia", "governo del territorio", e "tutela della salute" - Conseguente asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Insussistente carattere regolamentare della potestà conferita al CIPE - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 26, comma 1.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

**Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche - Ritenuta riconducibilità della disposizione denunciata alla materia "energia" di competenza legislativa concorrente - Conseguente lamentata violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nonché del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa in luogo del parere con la Conferenza unificata ovvero delle intese con ciascuna delle Regioni interessate - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 26, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

**Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali "che prevedono limiti di localizzazione territoriale" - Ricorso delle Regioni Piemonte, Umbria e Liguria - Denunciata violazione, con disposizione dettagliata, della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie dell'"energia", del "governo del territorio", della "tutela della salute", con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 27, comma 27.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, primo comma.

**Edilizia e urbanistica - Strutture turistico-ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici) - Installazioni e rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, con**

**esclusione della necessità di conseguire apposito titolo abilitativo a fini urbanistici ed edilizi per la loro realizzazione - Carattere dettagliato della disposizione censurata, in quanto avente ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti circoscritti - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa concorrente statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 3, comma 9.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

**SENTENZA n. 313/2010**

**Pres. AMIRANTE, Rel. FINOCCHIARO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Toscana - Necessità dell'autorizzazione regionale per l'installazione di "linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale" - Ricorso del Governo - Asserita interferenza con le regole concernenti la rete nazionale ad alta tensione, con violazione dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Suscettibilità di interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, art. 1, comma 1, che sostituisce l'art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12.

**Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kw, per l'eolica, e di 200 kw, per la solare fotovoltaica - Contrasto con la legislazione statale costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3, lett. f), nn. 1 e 2, dell'art. 16 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 5, e tabella A.

**Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kw, per l'idraulica, di 200 kw, per le biomasse, e 250 kw, per i gas di discarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la legislazione statale costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3, lett. f), nn. 3, 4 e 5, dell'art. 16 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

- Costituzione, art. 117, terzo comma.

**Energia - Norme della Regione Toscana - Installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt - Esonero dal "titolo abilitativo" (DIA) quando "la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili" degli interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale (PIER) - Violazione del modello procedimentale individuato, per ragioni di uniformità, dalla legge statale, costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.**

- Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, art. 11, comma 4, che inserisce il comma 1-*quater* dell'art. 17 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (artt. 3 e 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12.

**SENTENZA n. 331/2010**

**Pres. DE SIERVO, Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Preclusione, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, all'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura.**

- Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo (artt. 41, 117, secondo comma, lett. *d*), *e*) ed *h*), 118 e 120); d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25.

**Energia - Norme della Regione Basilicata - Energia nucleare - Divieto di installare nel territorio lucano, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione, impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, nonché depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura.**

- Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, art. 8.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo (artt. 41, 117, secondo comma, lett. *d*), *e*) ed *h*), 118 e 120); d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25.

**Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Preclusione, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, all'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura.**

- Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo (artt. 41, 117, secondo comma, lett. *d*), *e*) ed *h*), 118 e 120); d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25.

**SENTENZA n. 332/2010**

**Pres. DE SIERVO, Rel. MAZZELLA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Marche - Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale - Determinazione delle caratteristiche necessarie, quali la capacità di generazione non superiore a 5MW termici, l'autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale e l'utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente - Violazione della legislazione statale espressione di principi fondamentali nella materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.**

- Legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, art. 57, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 5, comma 1, lett. g); (Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120, primo comma; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, art. 6; Trattato CE, artt. 43 e 81).

**Energia - Norme della Regione Marche - Previsioni di deroga ai limiti previsti dalla disciplina dichiarata illegittima - Disposizioni strettamente connesse ad altre già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.**

- Legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, art. 57, commi 2 e 3.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.



**SENTENZA n. 33/2011**

**Pres. DE SIERVO, Rel. DE SIERVO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia - Denunciato eccesso di delega e asserita violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31.
- Costituzione, art. 76; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, rilasciata previa intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione dell'acquisizione del parere, seppur non vincolante, della Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, in ordine al rilascio dell'autorizzazione - Inadeguato coinvolgimento partecipativo della Regione interessata - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa con la Conferenza unificata e non anche con la singola Regione interessata - Esclusione in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua* del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 13, commi 10, 11 e 12.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione, con decreto governativo, dei criteri esplicativi dei requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia - Lamentata violazione della legge di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 5, comma 2.
- Costituzione, art. 76; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione, con decreto interministeriale, dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 8, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Documento programmatico sulla strategia nucleare del Governo e schema dei parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio comunitario di giustificazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione del principio di leale collaborazione per omissione di coinvolgimento o collaborazione con le Regioni interessate - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, combinato disposto dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 9, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Sistemazione dei rifiuti radioattivi - Attribuzione al soggetto titolare dell'autorizzazione unica della responsabilità della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, secondo la normativa vigente e le prescrizioni tecniche ed esecutive impartite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione delle attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente e asserita lesione del principio di leale collaborazione per mancanza di coinvolgimento o collaborazione delle Regioni interessate - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 19, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Disattivazione degli impianti - Previsione che, al termine della vita dell'impianto, la Sogin S.p.a. prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione fino al rilascio del sito per altri usi - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata violazione della competenza regionale in materie di competenza legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 20, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il Deposito nazionale delle scorie radioattive - Attribuzione al Ministro per lo sviluppo economico, previa acquisizione del parere tecnico dell'Agenzia, del potere di approvare la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale in materie di competenza legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa sia con la Conferenza unificata sia con la Regione interessata - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguata previsione di meccanismi concertativi - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico - Individuazione, con decreto interministeriale, del sito per la realizzazione del Parco Tecnologico - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 11.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico - Omessa previsione dell'intesa con la Conferenza unificata ai fini della individuazione del sito per la realizzazione del Parco - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, commi 14 e 16.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, della costituzione di un comitato interistituzionale, nonché, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell'intesa - Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia senza previsione di un meccanismo concertativo, rispettoso delle prerogative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 6.

- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, della costituzione di un comitato interistituzionale, nonché, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell'intesa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia laddove si consente allo Stato di esercitare il potere in via unilaterale, aggirando la necessità dell'intesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 6.

- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Previsione secondo la quale l'intesa o il decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di essa possono operare anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione - Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 7.

- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata sull'elenco dei siti certificati, con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia delle Regioni, stante il superamento unilaterale del dissenso dalle stesse manifestato - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 8.

- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Adeguamento da parte della Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare del proprio Piano Energetico Ambientale all'intesa ovvero al decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di essa - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente**

**regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia delle Regioni, in considerazione degli effetti modificativi cogenti ad opera di un atto unilaterale dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 10.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonché per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con l'ente locale coinvolto, di esercizio del potere sostitutivo statale - Ricorso delle Regioni Puglia e Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di governo del territorio, con introduzione di un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario esorbitante dai presupposti costituzionali - Erroneo presupposto interpretativo - Non applicabilità della disposizione denunciata alle intese con le Regioni - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 13, commi 11 e 12.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Disciplina della procedura per il superamento del mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate sulla localizzazione del Parco, prima con la nomina di un Comitato interistituzionale ovvero in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, mediante l'adozione di un d.P.R. sostitutivo dell'intesa - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguato meccanismo di superamento del dissenso regionale - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Previsione che in caso di mancanza di intesa regionale, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio -**

**Adeguate meccanismo di superamento del dissenso regionale - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Definizione delle modalità di funzionamento del comitato interistituzionale rimessa a un decreto ministeriale sul quale è acquisto il mero parere regionale anziché l'intesa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 8.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120.

**Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con un ente locale coinvolto, di un potere sostitutivo straordinario del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione dei presupposti stabiliti dall'art. 120 Cost. per l'esercizio del potere sostitutivo - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 15.
- Costituzione, art. 120.

**SENTENZA n. 44/2011**

**Pres. DE SIERVO, Rel. FINOCCHIARO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Ambiente - Energia - Norme della Regione Campania - Centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili - Distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree - Disciplina adottata in assenza delle linee guida rimesse all'approvazione della Conferenza unificata - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 25, primo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 7, 9 e 10.

**SENTENZA n. 67/2011**

**Pres. DE SIERVO, Rel. MAZZELLA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti fotovoltaici - Autorizzazione in deroga alla realizzazione di impianti nonché alla sostituzione o conversione di quelli in esercizio, nei limiti della potenza già autorizzata di cui siano responsabili enti pubblici o società a capitale interamente pubblico e che siano installati su terreni del demanio regionale, provinciale e comunale - Violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici a vantaggio di quelli pubblici con violazione della competenza esclusiva statale nella materia tutela della concorrenza posta a presidio della libertà di iniziativa economica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori.**

- Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42, art. 54, comma 1, che modifica l'art. 10, comma 3, della legge della Regione Basilicata 2008, n. 31, che modifica l'art. 3, comma 2, della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9.
- Costituzione, artt. 3, 41, 117, secondo comma, lett. e) (art. 120, primo comma; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 49 ss. e 101, comma 1, lett. b), già artt. 43 ss. e 81, comma 1, lett. b), del Trattato CE).

**Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti fotovoltaici, impianti minieolici, impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale, centraline idroelettriche - Costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse in zone agricole subordinata all'osservanza di fasce di rispetto e restrizioni sui terreni destinati al loro insediamento - Violazione delle linee guida nazionali espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente nonché dei principi fondamentali della materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42, art. 54, comma 2, che modifica l'art. 10, comma 5, della legge della Regione Basilicata 2008, n. 31.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10.

**Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Progetti relativi a impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW, con soglia in aree naturali protette pari a 0,5 MW - sottrazione all'obbligo di sottoporre la tipologia degli impianti "sotto soglia" alla procedura di impatto ambientale - Violazione delle linee guida nazionali espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato**



**nella materia tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento delle ulteriori questioni.**

- Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42, art. 7, comma 1, lett. c), che modifica l'Allegato A, punto 25, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s) (art. 117, primo comma); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Allegato III, alla Parte II, lett. c-*bis*).

**Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti solari termodinamici, fotovoltaici di micro generazione e di grande generazione - Vincoli tassativi alla loro realizzazione nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) - Violazione della disciplina statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni.**

- Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10, Allegato A al Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (P.I.E.A.R.), punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma lett. s) (art. 117, primo comma ); d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 5, di attuazione della direttiva 92/43/CEE.

**SENTENZA n. 107/2011**

**Pres. DE SIERVO, Rel. FINOCCHIARO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto con la normativa statale che prevede un decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacità di generazione maggiori di 60 kW, e delle caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA - Violazione di normativa statale di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, art. 3, comma 1, par. i), che modifica il par. 1.2.2.1. della Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 5, e tabella A.

**Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto con la normativa statale che prevede un decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacità di generazione maggiori di 20 kW, e delle caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA - Violazione di normativa statale di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, art. 3, comma 1, par. iii), che modifica il par. 2.2.2. della Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 5, e tabella A.

**SENTENZA n. 165/2011**

**Pres. MADDALENA, Rel. SILVESTRI**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Misure urgenti in materia di energia - Realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regioni e Province autonome interessate - Ricorso della Provincia autonoma di Trento e della Regione Puglia - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 2, primo periodo, dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

**Energia - Misure urgenti in materia di energia - Attribuzione ai commissari straordinari del Governo del potere sostitutivo riguardante gli interventi urgenti e indifferibili che rivestano carattere strategico nazionale, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche (Regioni ed enti locali) che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi occorrenti all'autorizzazione ed effettiva realizzazione degli interventi stessi - Omessa previsione dei presupposti sostanziali e delle procedure richieste per l'esercizio del potere sostitutivo statale - Conseguente violazione della previsione costituzionale concernente il potere sostitutivo dello Stato - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento degli ulteriori profili.**

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 2, terzo periodo, dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, art. 120; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8 [Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117 e 118; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4].

**Energia - Misure urgenti in materia di energia - Nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.**

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 3 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, art. 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Energia - Misure urgenti in materia di energia - Potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata» - Omessa previsione di idonea articolazione procedurale a carattere paritario tra Stato e Regione per il superamento concordato del dissenso nell'ipotesi di attrazione in sussidiarietà di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 117, 118, e 120.

**SENTENZA n. 192/2011**

**Pres. MADDALENA, Rel. FINOCCHIARO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Piemonte - Procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi in aree di particolare pregio ambientale - Sospensione *sine die* delle procedure autorizzative - Violazione della disciplina statale concernente le fonti rinnovabili, espressione di principio fondamentale nella materia di competenza legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18, art. 27.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 117, commi primo e secondo, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 4.

**SENTENZA n. 205/2011**

**Pres. QUARANTA, Rel. FRIGO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura.**

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-ter, lett. b) e d).
- Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000).

**Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Applicabilità delle norme concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Insussistenza dell'addotto presupposto giustificativo dell'emanazione delle censurate disposizioni - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento dell'ulteriore censura.**

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-quater.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000).

**SENTENZA n. 227/2011**

**Pres. QUARANTA, Rel. TESAURO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Ambiente Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni in materia di energia - Reiterazione delle domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con direttive europee - Denunciata violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, artt. 108, comma 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.



**SENTENZA n. 308/2011**

**Pres. QUARANTA, Rel. QUARANTA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della regione Molise - Insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Individuazione della valle del tammaro quale area non idonea all'installazione dei detti impianti - Inosservanza delle modalità di svolgimento del procedimento prefigurate dalla normativa statale nella materia di competenza esclusiva statale dell'ambiente e in quella concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, art. 1, comma 1, lett. *a*), che introduce la lett. *c-bis*) al comma 1 dell'art. 2 della legge Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *a*) ed *e*), e terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 3, 4 e 10; d.m. dello sviluppo economico 10 settembre 2010, art. 17, e allegato 3, lett. *f*); direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001; direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009.

**Energia - Norme della regione Molise - Insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Aree e siti non idonei all'installazione di impianti eolici - Inclusione delle aree e dei beni di notevole interesse culturale, nonché degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del d.lgs. n. 2/2004 - Inosservanza delle modalità di svolgimento del procedimento prefigurate dalla normativa statale nella materia di competenza esclusiva statale dell'ambiente e in quella concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, art. 1, comma 1, lett. *b*), che introduce il comma *1-bis* all'art. 2 della legge Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *a*) ed *e*), e terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 3, 4 e 10; legge 23 agosto 2004, n. 239; d.m. dello sviluppo economico 10 settembre 2010, art. 17, e allegato 3, lett. *f*); direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001; direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009.

**SENTENZA n. 310/2011**

**Pres. QUARANTA, Rel. SILVESTRI**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti rinnovabili - Misure agevolative a favore di enti pubblici, enti locali e consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili - Contrasto con la normativa nazionale di principio che prevede il regime di libero mercato concorrenziale - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della libertà di iniziativa economica e della potestà legislativa statale nella materia concorrente dell'energia - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 29, che aggiunge l'art. 4-*bis* alla legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42.
- Costituzione, artt. 41 e 117, primo e terzo comma; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

**SENTENZA n. 339/2011**

**Pres. QUARANTA, Rel. CRISCUOLO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Grandi derivazioni ad uso idroelettrico - Determinazione, ad opera della Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, dei suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della norma - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, art. 14, nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, l'art. 53-*bis*, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12, comma 2.

**Energia - Acque e acquedotti - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Grandi derivazioni ad uso idroelettrico - Previsione che gli impianti afferenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche siano direttamente conferiti a società pubbliche patrimoniali di scopo - Previsione che la Regione, anche per il tramite di tali società, affidi l'esercizio industriale di detti impianti mediante procedure di evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata - Previsione che le concessioni idroelettriche ricadenti nei territori delle province montane siano affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata - Previsione che la concessione per l'uso delle acque pubbliche sia rilasciata, di diritto, in favore dei soggetti affidatari degli impianti - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ogni altro profilo di censura.**

- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, art. 14, nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, l'art. 53-*bis*, commi 7, 8, 9 e 10.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12; [Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo].

**SENTENZA n. 54/2012**

**Pres. QUARANTA, Rel. CAROSI**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Molise - Depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Irrilevanza della previsione di intesa effettuata dal legislatore regionale cui non spetta la competenza - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento della ulteriore censura.**

- Legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s) (art. 120, primo comma).

**SENTENZA n. 85/2012**

**Pres. GALLO, Rel. MAZZELLA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Veneto - Energia da fonti rinnovabili - Divieto temporaneo di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe - Contrasto con le norme internazionali e con la normativa comunitaria, che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli posti dalla normativa sovranazionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.**

- Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, primo comma; protocollo di Kyoto adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1 giugno 2002, n. 120; direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE; direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE; (Cost. artt. 117, terzo comma, e 41).

**SENTENZA n. 99/2012**

**Pres. QUARANTA, Rel. CARTABIA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Sardegna - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la realizzazione e la gestione di impianti di generazione dell'energia elettrica da biometano e biogas - Procedura semplificata applicabile solo per taluni soggetti individuati (imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla Camera di commercio, giovani imprenditori agricoli, società agricole) - Contrasto con la normativa statale e comunitaria che prevede, in conformità con il generale orientamento di favore verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'adozione generalizzata di procedure abilitative semplificate - Facoltà per le Regioni di introdurre solo discipline di maggior favore - Violazione della competenza legislativa statale concorrente in materia di energia - Esorbitanza dalla competenza statutaria concorrente in materia di energia - Illegittimità costituzionale .**

- Legge della Regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, art. 17, comma 9.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 9; direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009; statuto della Regione Sardegna, art. 4, primo comma, lett. e).

**SENTENZA n. 114/2012**

**Pres. QUARANTA, Rel. TESAURO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Violazione del principio comunitario di temporaneità delle concessioni - Contrasto con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Mancata previsione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in contrasto con il codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 2, comma 10, modificato dall'art. art. 24, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15.
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, punti nn. 13, 16 e 18 dell'Allegato II, lettere *b*), *t*), *af*) e *ag*) dell'Allegato III, punti nn. 1, lett. *d*), 7, lett. *d*), *m*) ed *o*), e 8, lett. *t*), dell'Allegato IV.

**Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Pluralità di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in capo ad un unico titolare - Possibilità di chiedere l'accorpamento - Conseguente determinazione dell'unica scadenza relativa alla concessione più lunga - Effetto di proroga automatica per le concessioni più brevi - Contrasto con la normativa nazionale che, in conformità ai principi comunitari di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, stabilisce che l'attribuzione della concessione deve avvenire tramite una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 3, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*); d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12, comma 1.

**Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - Possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile - Mancata previsione del rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile, costituenti principio inderogabile - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, modificato dall'art. 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *l*); decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9; legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 17.



**SENTENZA n. 275/2012**

**Pres. GALLO, Rel. SILVESTRI**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Disciplina statale semplificata per le autorizzazioni - Decreto ministeriale recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze statutarie nelle materie dell'urbanistica e piani regolatori e della tutela del paesaggio - In via subordinata, asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia dell'energia - Riconoscimento alla disciplina censurata del carattere di normazione di principio e non di dettaglio - Non fondatezza delle questioni.**

- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, artt. 5 e 6.
- Costituzione, art. 117, terzo e quinto comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3), 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), numeri 9) e 10), 16, 80, comma 1, e 81, comma 2; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente.

**Energia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Formazione professionale degli installatori - Obbligo di attivare un programma di formazione professionale o, in alternativa, di riconoscere fornitori di formazione - Previsione di un potere sostitutivo per il caso di inattività - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza primaria statutaria in materia di formazione professionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 15, commi 3 e 4, primo periodo.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 29); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

**SENTENZA n. 70/2013**

**Pres. MAZZELLA, Rel. LATTANZI**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Campania - Impianti eolici - Previsione che la costruzione di nuovi aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato - Differimento del relativo termine dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 - Normativa introdotta attraverso la reviviscenza di una norma già abrogata, modificata e nuovamente abrogata - Esercizio manifestamente irrazionale della discrezionalità legislativa, che può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni.**

- Legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, art. 5, comma 2.
- Costituzione, art. 97 (artt. 117, 117, secondo comma, lettera l), e 118).

**SENTENZA n. 93/2013**

**Pres. GALLO, Rel. TESAURO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esenzione dalla sottoposizione a VIA regionale delle piccole utilizzazioni locali quali "gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che annovera, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti "le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche", all'interno dei quali si collocherebbero le piccole utilizzazioni locali - Insussistenza - Previsione del codice dell'ambiente riferita solo a specifici progetti, puntualmente individuati - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato A1, punto n).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II, allegato III, lettera v).

**Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Inclusione, tra quelle da sottoporre a VIA, della classe di progetto "elettrdoti per il trasporto di energia elettrica superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che circoscrive l'obbligo di procedura di VIA ai soli progetti riguardanti "elettrodi aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" - Insussistenza - Estensione della VIA anche agli elettrdoti interrati, con determinazione di forme più elevate di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato A2, punto h).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II, allegato III, lettera z).

**Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esclusione dei rilievi geofisici dalle tipologie progettuali relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale - Contrasto con il codice dell'ambiente che non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attività di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità, di**

**competenza delle Regioni - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B1, punto 2h).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IV, punto 2, lettera g).

**SENTENZA n. 117/2013**

**Pres. GALLO, Rel. SILVESTRI**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Basilicata - Conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa, al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile - Contrasto con la ratio del principio di leale collaborazione che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative - Violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.**

- Legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16, art. 37.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 117, terzo comma (artt. 41, 97 e 117, commi primo e secondo, lettera *m*).

**SENTENZA n. 182/2013**

**Pres. GALLO, Rel. MATTARELLA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Abruzzo - Localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti - Previsione che la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni è incompatibile nelle aree sismiche classificate di prima categoria - Carattere unilaterale della dichiarazione regionale, in contrasto con la normativa statale di settore che riserva allo Stato le funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale, previa intesa con la Regione - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.**

- Legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera b), n. 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 29, comma 2, lettera g); (Cost., artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettere h) e m).

**Energia - Norme della Regione Abruzzo - Localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti ricadenti nelle zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria - Previsione che "la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52-*quinquies* del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327" - Previsione che "la Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007" - Contrasto con la procedura di cooperazione individuata dal legislatore statale, quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.**

- Legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, art. 3, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma (Cost., artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettere h) e m).

**SENTENZA n. 239/2013**

**Pres. SILVESTRI, Rel. CRISCUOLO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Procedimento amministrativo - Mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per pubblica utilità - Procedimento per il superamento dell'inerzia - Rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede con la partecipazione della Regione interessata - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita compressione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Previsione volta al superamento di condotta meramente passiva che si traduca nell'assenza di ogni forma di collaborazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.**

- Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), art. 38, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

**SENTENZA n. 298/2013**

**Pres. SILVESTRI, Rel. CORAGGIO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Prevista sottoposizione alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) "nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei" - Implicita esclusione negli altri casi - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Obbligatorietà della VAS per gli atti aventi natura di piano energetico, incluso l'APR predetto, disposta con norma statale - Illegittimità costituzionale parziale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 5, comma 9.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, art. 6, comma 2, lettera a).

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Dichiarata incostituzionalità del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale n. 19 del 2012 - Necessità di espungere dal comma 8 dello stesso articolo anche le parole "escluse le procedure relative alla VAS" - Illegittimità costituzionale parziale in via consequenziale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 5, comma 8.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici - Interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi "anche in corso d'opera" su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica - Previsto assoggettamento alla procedura abilitativa semplificata - Contrasto con la normativa statale, espressiva di un principio fondamentale, che consente l'autorizzazione semplificata solo per gli impianti esistenti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 12, comma 8.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 5, comma 3.

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di**



**improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto (nella parte relativa a strutture diverse dalle reti elettriche, impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali, gasdotti e reti di trasporto di fluidi termici) con l'art. 1-sexies del decreto legge n. 239 del 2003, concernente la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica - Insussistenza - Inconferenza del parametro evocato - Asserita esorbitanza dalla competenza regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Disciplina regionale coerente con la disciplina statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies.

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i principi statali in materia di procedimento amministrativo e di semplificazione, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Inconferenza della normativa statale evocata - Estraneità alla semplificazione amministrativa della previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera m); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dei contratti pubblici in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Previsione che sia rilasciata**

**esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree - Contrasto con la normativa statale di principio che sancisce la natura libera dell'attività e richiede la mera disponibilità delle aree - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, comma 6.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; (Cost., artt. 3 e 41).

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di elettrodotti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione - Mancata previsione delle misure di salvaguardia - Mancata previsione della portata unica dell'autorizzazione - Contrasto con principi fondamentali fissati dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*, commi 1 e 3; (Cost., art. 97).

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Previsione che contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, debba essere effettuata una comunicazione alle competenti Soprintendenze - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Obbligo di comunicazione previsto dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera *m*) e terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 3 e 4; linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione degli elettrodotti (sia rientranti nella rete di trasmissione nazionale sia di spettanza regionale) - Autorizzazioni - Previsione della previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA, quanto alle emissioni elettromagnetiche - Contrasto con la normativa statale che prevede il principio della unicità del procedimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 14, comma 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*, comma 5; (Cost., artt. 97 e 117, secondo comma, lettera *m*).

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche lineari - Previsione che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione non abbia di per sé effetto di variante urbanistica, e che, invece, sia necessario l'assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole del Consiglio comunale - Introduzione di un passaggio ulteriore e superfluo nell'iter procedimentale dell'autorizzazione, in contrasto con la normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, artt. 14, comma 9, e 18, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*, comma 2, lettera *b*); (Cost., art. 117, secondo comma, lettera *m*).

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici - Prevista applicabilità del regime della comunicazione di inizio lavori - Estensione del regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla normativa statale di principio in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 16, comma 2, lettera *a*).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 11; (Cost., artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera *s*).

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Previsione che, "in tal caso, l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione è subordinata alla stipula dell'accordo" - Contrasto con la normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di buon andamento per l'ingiustificato aggravamento del procedimento - Illegittimità costituzionale parziale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 17.
- Costituzione, artt. 97 e 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5.

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con il principio fondamentale statale, secondo cui gli accordi sarebbero funzionali alla tutela del solo interesse ambientale - Insussistenza - Inesatta ricostruzione della normativa statale, che non esclude la possibilità per le Regioni di prendere in considerazione altri interessi, ove non espressamente vietati - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 17.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5.

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con la normativa statale, secondo cui gli accordi sono da stipularsi nei modi stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sei mesi - Insussistenza - Contrasto solo ipotetico, in mancanza del decreto ministeriale che disciplini le modalità di stipula degli accordi - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 17.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221), art. 34, comma 16.

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autorizzazione unica per le reti degli scambi transfrontalieri - Previsione che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale - *Vulnus* al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 18, comma 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

**Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio - Introduzione di divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, artt. 35, comma 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e)* (art. 41).

**SENTENZA n. 307/2013**

**Pres. SILVESTRI, Rel. TESAURO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione di misure compensative in favore dei Comuni interessati, da stabilirsi con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste - Ricorso del Governo - Asserita esclusione della partecipazione dei Comuni, in contrasto con l'obbligo di ponderazione concertata imposto dalle linee guida ministeriali - Asserita violazione di principio fondamentale espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 5, comma 15.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; d.m. 10 settembre 2010.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Subordinazione della convocazione della conferenza dei servizi alla presentazione del piano economico e finanziario - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo cui la conferenza dei servizi deve essere convocata entro trenta giorni senza alcuna condizione - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 5, comma 18.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera *e*) e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3; d.m. 10 settembre 2010.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che la procedura abilitativa semplificata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, trovi applicazione anche per gli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1MWe - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo cui gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW rientrano nel novero delle opere soggette alla procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 6, comma 1, lettera *f*).

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera s) e terzo; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato IV, punto 2, lettera m); decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 9.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure semplificate previste per la realizzazione di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo)» - Contrasto con il principio fondamentale che impone l'autorizzazione unica per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che le modifiche non sostanziali e le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate sono soggette alla procedura abilitativa semplificata - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, per contrasto con principi fondamentali statali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 7, comma 6.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 5, comma 3.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Previsione secondo cui la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost. - Insussistenza - Evocazione quale norma interposta di una disposizione che non si rivolge alle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 13, comma 1.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 6.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Istituzione dell'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili - Mancata indicazione dei mezzi per far fronte alla spesa correlata - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 16, comma 2.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.

**Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Previsione che la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica avviene con provvedimento della Giunta regionale - Mancata indicazione dei criteri cui deve ispirarsi la Giunta nello svolgimento di tale compito - Violazione della riserva di legge prevista dalla Costituzione per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 18, comma 2, ultima parte.
- Costituzione, art. 23 (art. 117, terzo comma).



**SENTENZA n. 11/2014**

**Pres. SILVESTRI, Rel. NAPOLITANO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Previsione che l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati e l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico non necessitano di titolo abilitativo, laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PEAR - Contrasto con la normativa statale sul regime semplificato - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale parziale.**

- Legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, art. 37, nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 7, commi 1 e 2.

**Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Previsione che l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici, non necessita di titolo abilitativo, laddove realizzata secondo le condizioni stabilite dal PEAR - Contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "Linee guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale parziale.**

- Legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, art. 37, nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettera *f)*, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 11; linee guida adottate con d.m. 10 settembre 2010.

**Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Previsione che l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, non necessita di titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "Linee guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Interventi diversi ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dalle Linee guida - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, art. 37, nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 3, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 11; linee guida adottate con d.m. 10 settembre 2010, paragrafo 12.5, lettera a).

**Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Previsione che l'installazione degli impianti di produzione energetica realizzati in edifici esistenti ed aventi congiuntamente le caratteristiche indicate dalla norma censurata, non necessita di titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di settore - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, art. 37, nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 5, lettere a), b) e c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, artt. 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5.

**Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica - Manutenzioni e modifiche di impianti esistenti - Assoggettamento al regime di libera attività - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale che assoggetta in via transitoria alla procedura abilitativa semplificata (PAS) le sole modifiche non sostanziali e per i soli impianti esistenti - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Interpretazione della norma regionale impugnata nel senso che essa sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, art. 37, nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 11, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 5, comma 3.

**SENTENZA n. 28/2014**

**Pres. SILVESTRI, Rel. CRISCUOLO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Appalti pubblici - Gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico - Disciplina delle procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione delle competenze provinciali - Insussistenza - Disciplina volta a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 116, primo e secondo comma, 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 12, 13, 14, 16, 104 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4.

**Appalti pubblici - Gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico - Disciplina delle procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze provinciali - Insussistenza - Disciplina volta a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 117 e 118; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 18), 79, 80, 81 e 103; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

**SENTENZA n. 85/2014**

**Pres. SILVESTRI, Rel. TESAURO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Acque - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Canone di concessione - Determinazione attraverso il riferimento alla potenza efficiente - Ricorso del Governo - Contrasto con la norma statale che prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Riconducibilità delle derivazioni a scopo idroelettrico alla materia dell'energia, connotata dall'unico principio fondamentale della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, art. 16.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 35.

**SENTENZA n. 86/2014**

**Pres. SILVESTRI, Rel. CAROSI**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Provincia di Trento - Energia da fonti rinnovabili - Concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 - Possibilità di ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale - Sopravvenuta modifica satisfattiva della norma impugnata, medio tempore applicata - Necessità di scrutinare la norma originaria - Norma che interviene in materia di tutela ambientale riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Provincia di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, art. 25, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s).

**SENTENZA n. 119/2014**

**Pres. SILVESTRI, Rel. MATTARELLA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Abruzzo - Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale - Disposizione che produce l'effetto di limitare la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree del territorio regionale, nonché di aggravare la procedura - Contrasto con le norme statali che attribuiscono allo Stato "l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e «l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti» - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- Legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, art. 2.
- Costituzione, art. 117 terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 7, lettera g) e 8, lettera b), numero 2); d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 52-*quinquies* (Cost., artt. 117, comma secondo, lettere h) ed m), e 118, primo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 3, 4, 7 e 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 29, comma 2, lettera g).

**SENTENZA n. 125/2014**

**Pres. SILVESTRI, Rel. NAPOLITANO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Iniziativa economica - Norme della Regione Umbria - Apertura di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti - Previsione che i nuovi impianti erogino "benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo" - Disciplina più restrittiva di quella statale di settore, che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti - Introduzione di significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate da specifici interessi pubblici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 43, che sostituisce l'art. 7 della legge della Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *e*); decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 83-*bis*, comma 17.

**Energia - Iniziativa economica - Norme della Regione Umbria - Apertura di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti - Installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore - Prevista condizione che l'impianto sia classificato di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *q*) della legge regionale n. 13 del 2013, e dunque che sia "l'unico impianto del Comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo" - Contrasto con la disciplina statale di settore sulla liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati - Introduzione di significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate da specifici interessi pubblici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 44, che aggiunge l'art. 7-*ter* alla legge della Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *e*); decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 18; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, comma 7.

**SENTENZA n. 141/2014**

**Pres. SILVESTRI, Rel. MORELLI**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Ambiente - Norme della Regione Campania - Impianti per la produzione di energia termoelettrica - Obbligo di collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico - Contrasto con la normativa statale in materia di autorizzazione integrata ambientale, che prevede valutazioni da condurre caso per caso - Disciplina che assicura un livello di tutela ambientale meno avanzato di quello prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari internazionali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.**

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 124.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera s) (art. 3, Cost.); decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



**SENTENZA n. 189/2014**

**Pres. CASSESE, Rel. AMATO**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Basilicata - Installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili - Attribuzione al Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni del compito di esprimere un parere obbligatorio - Introduzione di un adempimento non richiesto dalla normativa statale che disciplina il procedimento unico previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, preordinato al rilascio dell'autorizzazione unica, costituente principio fondamentale in funzione di celerità e semplificazione amministrativa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.**

- Legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18, art. 30, nella parte in cui inserisce l'art. 4-*bis* della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, limitatamente ai commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma, (artt. 97, 117, secondo comma, lettera *s*), e 118); decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12.

**SENTENZA n. 199/2014**

**Pres. CASSESE, Rel. MATTARELLA**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

**Energia - Norme della Regione Sardegna - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Possibilità di realizzare nuovi impianti eolici o di ampliare impianti esistenti, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi in determinate aree del territorio - Contrasto con le norme statali, espressione di principio fondamentale, che consentono solo di indicare i siti "non idonei" e non anche di individuare i siti "idonei" - Esorbitanza dai limiti statutari - Illegittimità costituzionale .**

- Legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, art. 8, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, Allegato 3, paragrafo 17.

**ELENCO DELLE SENTENZE  
(2003-2014)**

sentenza n. **199/2014**  
sentenza n. **189/2014**  
sentenza n. **166/2014**  
sentenza n. **125/2014**  
sentenza n. **119/2014**  
sentenza n. **86/2014**  
sentenza n. **85/2014**  
sentenza n. **28/2014**  
sentenza n. **13/2014**  
sentenza n. **11/2014**  
sentenza n. **307/2013**  
sentenza n. **298/2013**  
sentenza n. **239/2013**  
sentenza n. **182/2013**  
sentenza n. **117/2013**  
sentenza n. **93/2013**  
sentenza n. **70/2013**  
sentenza n. **275/2012**  
sentenza n. **114/2012**  
sentenza n. **99/2012**  
sentenza n. **85/2012**  
sentenza n. **54/2012**  
sentenza n. **339/2011**  
sentenza n. **310/2011**  
sentenza n. **308/2011**  
sentenza n. **227/2011**  
sentenza n. **205/2011**  
sentenza n. **192/2011**  
sentenza n. **165/2011**  
sentenza n. **107/2011**  
sentenza n. **67/2011**  
sentenza n. **44/2011**  
sentenza n. **33/2011**  
sentenza n. **332/2010**

sentenza n. **331/2010**  
sentenza n. **313/2010**  
sentenza n. **278/2010**  
sentenza n. **215/2010**  
sentenza n. **194/2010**  
sentenza n. **168/2010**  
sentenza n. **124/2010**  
sentenza n. **119/2010**  
sentenza n. **339/2009**  
sentenza n. **296/2009**  
sentenza n. **282/2009**  
sentenza n. **88/2009**  
sentenza n. **342/2008**  
sentenza n. **168/2008**  
sentenza n. **1/2008**  
sentenza n. **364/2006**  
sentenza n. **248/2006**  
sentenza n. **246/2006**  
sentenza n. **133/2006**  
sentenza n. **103/2006**  
sentenza n. **383/2005**  
sentenza n. **261/2004**  
sentenza n. **172/2004**  
sentenza n. **112/2004**  
sentenza n. **8/2004**  
sentenza n. **7/2004**  
sentenza n. **6/2004**  
sentenza n. **307/2003**